

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Ufficio per gli Incontri di Studio

Incontro di studio sul tema:
“corso Guido Galli: il punto sui reati fallimentari e societari”

Roma, 4 - 6 aprile 2011
Ergife Palace Hotel

MATERIALE PER GRUPPO DI LAVORO

- Richiesta di rinvio a giudizio
- Sequestro preventivo RCS
- Cassazione RCS
- 415 bis
- Provvedimento procura generale
- Sequestro preventivo IPI

Relatore
Dott. Giuseppe CASCINI
Sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Roma



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per
l'udienza preliminare
presso il Tribunale di ROMA

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

- 1) BILLE' Sergio nato a Messina il 11.01.1947, elettivamente domiciliato in Roma via Colli della Farnesina nr.144 c/o lo studio dell' Avv.to Titta Madia; difeso dall' Avv.to Titta Madia con studio in Roma via della Farnesina nr.144 e dall'Avv.to Giuliano PISAPIA con studio in Milano via Fontana nr.22, nominati di fiducia;**
- 2) ANTOGNOZZI Aldo nato a Corridonia il 27.05.1943, elettivamente domiciliato in Roma via Timavo 3 c/o lo studio dell'Avv. Roberto RAMPIONI; difeso dall' Avv. Roberto RAMPIONI con studio in Roma via Timavo nr.3 nominato di fiducia;**
- 3) FOIS Candido nato a Nulvi il 26.10.1941, elettivamente domiciliato in Roma via Timavo 3 c/o lo studio dell' Avv. Roberto RAMPIONI; difeso dall'Avv.to Roberto RAMPIONI con studio in Roma via Timavo nr.3 nominato di fiducia;**
- 4) SALAFIA Antonio nato a Vizzini il 16.08.1935, elettivamente domiciliato in Roma via Timavo 3 c/o lo studio dell' Avv. Roberto RAMPIONI; difeso dall' Avv. Roberto RAMPIONI con studio in Roma via Timavo nr.3 nominato di fiducia;**

5) TARANTO Luigi nato a Palermo il 5.03.1960, elettivamente domiciliato in Roma via Monte de' Cenci nr 21 c/o lo studio dell'Avv.to Giovanna CORRIAS LUCENTE;

difeso dall'Avv.to Giovanna CORRIAS LUCENTE con studio in Roma via Monte de' Cenci nr.21 e dall'Avv.to Roberto RAMPIONI con studio in Roma via Timavo nr.3 nominati di fiducia;

6) RUSSO CORVASCE Giuseppe nato a Taranto il 13.04.1950, elettivamente domiciliato in Roma via Timavo 3 c/o lo studio dell' Avv. Roberto RAMPIONI; difeso dall' Avv. Roberto RAMPIONI con studio in Roma via Timavo nr.3 nominato di fiducia;

7) BRUGNOLI Alvaro nato a Roma il 1.03.1941 elettivamente domiciliato in Roma via Timavo 3 c/o lo studio dell' Avv. Roberto RAMPIONI; difeso dall' Avv. Roberto RAMPIONI con studio in Roma via Timavo nr. 3 nominato di fiducia;

8) PIZZONIA Giuseppe nato a Reggio Calabria il 15.06.1960, elettivamente domiciliato in Roma via Oslavia nr.14, c/o lo studio dell' Avv. Bruno ASSUMMA; difeso dall' Avv. Bruno ASSUMMA con studio in Roma via Oslavia nr.14 nominato di fiducia;

9) RICUCCI Stefano nato a Roma il 11.10.1962, elettivamente domiciliato in Roma via Eleonora Duse nr.35 c/o lo studio dell' Avv. Riccardo OLIVO; difeso dall' Avv. Riccardo OLIVO con studio in Roma via Eleonora Duse nr.35 e Avv. Grazia VOLO con studio in Roma via G. B. de Rossi nr.32 nominati di fiducia;

10) FRANSONI Guglielmo nato a Vibo Valentia il 29.12.1964, residente a Roma via Salaria nr.89; difeso dall' Avv. Daniela BASILE con studio in Roma via Ezio nr.29 nominata d'ufficio;

11) BUCCI CASARI Francesco nato a Roma il 23.12.1956, elettivamente domiciliato in Roma Via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio degli avv.ti Riccardo Olivo e Ilaria Sieni; difeso dagli avv.ti Riccardo Olivo e Ilaria Sieni con studio in Roma Via Eleonora Duse nr. 35 nominati di fiducia;

12) BILLE' Andrea nato a Messina il 17.05.1974, elettivamente domiciliato in Roma Via Colli della Farnesina nr. 144 presso lo studio dell'avv.to Titta Madia; difeso dagli avv.ti Titta Madia con studio in Roma via Colli della Farnesina nr. 144 e avv.to Giuliano Pisapia con studio in Milano Via Fontana nr.22 nominati di fiducia;

13) GISMONDI Fulvio nato a Roma il 11.09.1960 elettivamente domiciliato in Roma piazza San Lorenzo in Lucina nr. 4 c/o lo studio dell' Avv. Giulia BONGIORNO; difeso dall' Avv. Giulia BONGIORNO con studio in Roma piazza san Lorenzo in Lucina nr.4 e Avv. Franco COPPI con studio in Roma via Bruno Buozzi nr. 3 nominati di fiducia;

14) PORRECA Donato nato a Foggia il 7.10.1933 residente a Roma via Mangili nr.3 difeso dall' Avv. Giulia BONGIORNO con studio in Roma piazza San Lorenzo in Lucina nr.4 e Avv. Franco COPPI con studio in Roma via Bruno Buozzi nr.3 nominati di fiducia;

15) MAGISTE INTERNATIONAL S.A. in persona del curatore fallimentare dott. Domenico Fazzalari, el.nte dom.ta in Roma Via Appennini nr. 60 presso lo studio dell'avv.to Carmine Di Zenzo; Difesa dall'Avv. Carmine Di Zenzo con studio in Roma Via Appennini nr.60, nominato di fiducia;

16) GARLSSON REAL ESTATE S.A. in persona dell'amministratore delegato Roberto Falcone, el.nte dom.ta in Roma Via Appennini nr.60 presso lo studio dell'avv.to Carmine Di Zenzo; Difesa dall'Avv. Carmine Di Zenzo con studio in Roma Via Appennini nr.60 nominato di fiducia;

17) GARGIULO Luigi nato a Roma il 29/3/1960, elettivamente domiciliato in Roma, Via Arno nr. 21 presso lo studio dell'Avv.to Pasquale Bartolo Difeso ed assistito dall'Avv.to Pasquale Bartolo con studio in Roma, via Arno nr. 21, nominato di fiducia;

18) COLAVITA Giuseppe nato a Roma il 14.2.1967 res.te in Roma Via Pietro Aretino n.4 difeso dall'Avv. Pasquale Bartolo con studio in Roma Via Arno nr.21 e avv.to Antonello Madeo con studio in Roma C.so Trieste nr.16, nominati di fiducia;

19) MAGISTE REAL ESTATE S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma Viale Regina Margherita nr. 42

Difesa dall'avv.to Riccardo Olivo con studio in Roma Via Eleonora Duse nr.35 e avv.to Grazia Volo con studio in Roma Via G.B.De Rossi nr. 32, nominati di fiducia;

IMPUTATI

BILLE' Sergio, ANTOGNOZZI, FOIS, SALAFIA, TARANTO, RUSSO CORVACE, BRUGNOLI, PIZZONIA:

A) agli artt. 81, 110, 61 n.7 e n.11, 646 c.p., perché, in concorso fra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, abusando delle cariche rispettivamente ricoperte:

- il Billé di presidente della Confcommercio e del Consiglio direttivo di EGAP;
- l'Antognozzi di vice-presidente di EGAP;
- il Fois, il Salafia e il Taranto quali componenti del Consiglio direttivo di EGAP; il Taranto inoltre quale direttore generale di Confcommercio;
- il Russo Corvace, il Brugnoli ed il Pizzonia quali componenti del collegio dei revisori di EGAP;

si appropriavano indebitamente, per ciascun anno a partire dal 2000 e fino al 2005, di somme ingenti (per un ammontare di circa €5 milioni l'anno), versate dalle aziende, come quota dei contributi integrativi per i dirigenti, al Fondo previdenziale Mario Negri e al Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende commerciali (FASDAC) e destinate a CONFCOMMERCIO, in virtù di accordi sindacali intercorsi fra le organizzazioni di categoria dei dirigenti e dei gestori delle imprese commerciali, e delle quali il Billé aveva il possesso. In particolare il Billé faceva versare i contributi incassati dai Fondi non nelle casse di Confcommercio, ma su un conto bancario intestato al medesimo Billé, nella sua qualità di presidente della Confcommercio, e gestito fuori del bilancio ufficiale di Confcommercio; e successivamente trasferiva gli importi suindicati su conti bancari intestati alla E.G.A.P., associazione dichiaratamente finalizzata alla prestazione di servizi di consulenza in favore della Confcommercio e, nella realtà, utilizzata in larga misura per l'erogazione di ingenti somme di danaro nell'interesse personale dei correi; erogazione realizzata, fra l'altro:

- mediante il versamento periodico, ai componenti del comitato direttivo di EGAP e ai revisori dei conti di EGAP, di somme ingenti, a titolo dichiarato di compenso (peraltro del tutto sproporzionato rispetto alla reale attività prestata);
- mediante l'accantonamento, su conto separato, di una quota pari al 38% dei compensi a titolo di indennità di fine rapporto, peraltro già distribuita a favore dei componenti del consiglio direttivo di EGAP almeno due volte, l'ultima delle quali nell'anno 2004;
- mediante l'acquisto di beni d'arte, per un valore complessivo di oltre €2 milioni, destinati all'arredamento dell'abitazione privata del Billé, sita in Roma Via dell'Ara Coeli n.4;

- mediante il pagamento, a partire dal novembre 2000, del canone annuo di £.222 milioni per la locazione dell'immobile destinato ad abitazione privata del Billé, sita in Roma Via dell'Ara Coeli n.4;
 - mediante il pagamento, sin dal 23.3.1993, dei canoni di locazione dell'immobile sito in Milano Via Durini n.14 (per un importo, all'epoca della stipula, di L.33.750.000 a trimestre e, ad oggi, di €94.877,27 l'anno), concesso in sublocazione (per l'importo esiguo di lire 800.000 all'epoca della stipula e, ad oggi, di €541,33 mensili) a tale CARINI Elsa, moglie dell'Antognozzi;
 - mediante la concessione, al Billé, all'Antognozzi e al Fois, di una carta di credito ciascuno, con addebito sui conti bancari dell'ente, per il proprio uso privato e senza obbligo di rendiconto;
 - mediante il versamento, al Billé, di una somma quantificata nell'1% dei contributi versati dagli enti, asseritamente destinata a mance e regalie.
- Con l'aggravante di avere agito con abuso delle cariche descritte e dei poteri ad esse collegati, e di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Fatti commessi in Roma nel periodo dal 2000 al 2005.

BILLE' Sergio, FRANSONI e RICUCCI:

B) in ordine al delitto di cui agli artt.110, 61 n.7 e n.11, 646 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando il Billé della carica di Presidente della associazione CONFCOMMERCIO, si appropriavano indebitamente della somma di €39.000.000,00 prelevata da quelle versate dalle aziende, come quota dei contributi integrativi per i dirigenti, al Fondo previdenziale Mario Negri e al Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende commerciali (FASDAC) e destinate a CONFCOMMERCIO, in virtù di accordi sindacali intercorsi fra le organizzazioni di categoria dei dirigenti e dei gestori delle imprese commerciali, e delle quali il Billé aveva il possesso. In particolare il Billé faceva versare i contributi incassati dai Fondi non nelle casse di Confcommercio, ma su un conto bancario intestato al medesimo Billé, nella sua qualità di presidente della Confcommercio, e gestito fuori del bilancio ufficiale di Confcommercio; e successivamente trasferiva, con il concorso del Ricucci e del Frasoni, la somma di € 39 milioni all'estero in favore della società GARLSSON REAL ESTATE S.A., società riconducibile al Ricucci e della quale il Frasoni era procuratore, dissimulando il versamento quale anticipo erogato in forza di un contratto preliminare di acquisto di quote societarie, asseritamente finalizzato all'acquisizione di un immobile sito in Roma Via Lima 51/53.
In Roma - Milano nel febbraio 2005.

BILLE' Sergio:

C) in ordine al delitto di cui agli artt.81, 61 n.7 e n.11, 646 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della carica di Presidente della associazione CONFCOMMERCIO, si appropriava indebitamente di somme ingenti, versate dalle aziende, come quota dei contributi integrativi per i dirigenti, al Fondo previdenziale Mario Negri e al Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende

commerciali (FASDAC) e destinate a CONFCOMMERCIO, in virtù di accordi sindacali intercorsi fra le organizzazioni di categoria dei dirigenti e dei gestori delle imprese commerciali, e delle quali il Billè aveva il possesso, facendo versare i contributi incassati dai Fondi non nelle casse di Confcommercio, ma su un conto bancario intestato al medesimo Billè, nella sua qualità di presidente della Confcommercio, e gestito fuori del bilancio ufficiale di Confcommercio; successivamente trasferendo alla Confederazione solo una quota minima dei contributi ricevuti (circa €3 milioni l'anno a fronte di finanziamenti per oltre €17 milioni l'anno), e destinando tali somme, in larga parte per fini esclusivamente personali. In particolare, oltre a quanto indicato sub A) e sub B), nel periodo 1.1.2002 - 31.12.2005 si impossessava della somma complessiva di €487.455,00, prelevata mediante assegni intestati "a me medesimo", della somma di €2.093 prelevata in contanti e della somma complessiva di € 825.914, utilizzata a più riprese per acquisti di opere d'arte destinate all'uso esclusivo del Billè, così cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Fatti commessi in Roma fino al 31.12.2005.

BILLE' Sergio, RICUCCI, BUCCI CASARI:

D) agli artt. 110, 61 n.7 c.p., 2634 c.c., perché, in concorso tra loro, agendo il Billè quale amministratore unico della società Immobiliare Confcommercio S.r.l., in accordo con il Bucci Casari e il Ricucci, rispettivamente legale rappresentante e *dominus* della società Garlsson Real Estate S.A., al fine di procurarsi un ingiusto profitto, avendo il Billè un interesse in conflitto con la società da lui rappresentata, consistente da un lato negli stretti rapporti di interesse con il Ricucci (come emergono anche dalla contestazione sub E), dall'altro nello scopo di fornire una apparente giustificazione al trasferimento di denaro contestato sub B) e di avvalorare l'effettività del contratto preliminare ivi descritto, concludevano un contratto definitivo di compravendita con il quale la società Immobiliare Confcommercio acquistava dalla Garlsson le quote della società Ariane Holding S.A., proprietaria, per il tramite di società controllate, dell'immobile di via Lima citato sub B) per il prezzo complessivo di € 60.000.000,00; in tal modo cagionavano intenzionalmente a Immobiliare Confcommercio S.r.l un danno patrimoniale di rilevante gravità, in ragione dell'eccessività del prezzo pattuito rispetto al valore effettivo dell'immobile (stimato €23.150.000,00 nello stato attuale ed €43.250.000,00 secondo il progetto di ristrutturazione previsto dal contratto) e delle altre condizioni del contratto medesimo pregiudizievoli degli interessi della società acquirente (acconto versato di € 39.000.000,00; clausola risolutiva meramente potestativa; esiguità degli interessi pattuiti per tale evenienza).
In Roma il 19.12.2005.

BILLE' Sergio, BILLE' Andrea, PORRECA, GISMONDI, RICUCCI e GARGIULO:

E) agli articoli 110, 319, 321 c.p., perché, in concorso tra loro, PORRECA Donato, pubblico ufficiale, agendo quale Presidente della Fondazione ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio), gestore di un fondo di previdenza obbligatoria, nonché quale presidente della commissione istituita per l'espletamento della gara sotto descritta, GISMONDI Fulvio, BILLE' Sergio e BILLE' Andrea quali intermediari, accettavano da RICUCCI Stefano la promessa del pagamento di una somma di almeno 50 milioni di euro quale corrispettivo per il compimento da parte del Porreca di atti contrari ai doveri di ufficio e segnatamente per favorire la MAGISTE REAL ESTATE S.P.A. (società riferibile al Ricucci) ed il raggruppamento temporaneo di imprese al quale la stessa aderiva, nella gara relativa all'assegnazione del servizio di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Fondazione Enasarco, di cui al bando di gara dell'8.2.2005; somma destinata per il 40% a PORRECA Donato, per il 20% a GISMONDI Fulvio e per il 40% a BILLE' Sergio e della quale RICUCCI e GARGIULO corrispondevano 3 milioni a titolo di acconto, provvedendo inoltre a trasferire a BILLE' Andrea la titolarità del 20% del capitale sociale della società MAGISTE INTERNATIONAL S.A. (anch'essa riferibile alla persona del Ricucci), in luogo del versamento della quota destinata a BILLE' Sergio.

Fatti commessi in Roma fra il 2003 e il maggio 2005, epoca dell'ultimo pagamento.

MAGISTE REAL ESTATE S.P.A.

F) in ordine all'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e 25 comma 2 D.l.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 319,321 c.p. indicato al capo E) che precede, delitto commesso da Ricucci Stefano, persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza della società, nell'interesse e a vantaggio della stessa, in concorso con Gargiulo Luigi, Billè Sergio, Billè Andrea, Porreca Donato e Gismondi Fulvio.

Fatti commessi in Roma fra il 2003 e il maggio 2005, epoca dell'ultimo pagamento.

RICUCCI Stefano:

G) agli articoli 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 come modificato dall'art.9 della legge 18 aprile 2005 n.62 (già articolo 2637 c.c.), perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della MAGISTE INTERNATIONAL S.A. e quale *dominus* di fatto della GARLSSON REAL ESTATE S.A., diffondeva notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo RCS MEDIAGROUP S.p.a.. In particolare, con ripetute dichiarazioni ad agenzie e ad organi di stampa affermava, contrariamente al vero, che:

- il gruppo MAGISTE disponeva di ingenti liquidità proprie;
- i finanziamenti da parte degli istituti di credito non erano garantiti da pegno su azioni RCS;
- l'investimento in RCS aveva carattere stabile e strategico;
- l'intenzione del gruppo era di aumentare la partecipazione fino al 29,9%.

Notizie false che contribuivano a determinare un rilevante incremento del valore di mercato del titolo RCS che passava da €4,9 del giorno 11 aprile 2005 a €6,6 del 2 agosto 2005.

Segnatamente e tra l'altro:

- dichiarava di non avere “mai acceso finanziamenti con qualsivoglia istituto di credito attraverso la cessione in pegno di azioni RCS” (ANSA 15 aprile 2005);
- dichiarava: “nego di aver dato in pegno a banche le mie azioni RCS sto operando con mezzi propri, liquidità che generano le mie società” (ANSA 26 maggio 2005);
- dichiarava: “non ho finanziamenti in corso garantiti da pegno su azioni RCS ho liquidità disponibile, prima di tirare linee di credito con pegno su azioni RCS, di 500 milioni di euro” (ANSA 30 maggio 2005);
- dichiarava: “Il gruppo Magiste dispone di mezzi propri per circa 500 milioni cash” e che “la propria partecipazione in RCS non è in vendita” (Comunicato stampa MAGISTE S.A. 16 giugno 2005);

notizie del tutto false, in quanto il gruppo non disponeva di liquidità proprie e gli acquisti venivano effettuati a mezzo di finanziamenti bancari garantiti con pegno sui titoli.

Inoltre:

- dichiarava che la partecipazione in RCS del gruppo Magiste rientrava “nell’ottica di una partecipazione stabile ritenuta strategica” (ANSA 20 maggio 2005);
- dichiarava “la mia è una partecipazione stabile e strategica. Sono tre anni che possiedo titoli. Da parte mia non c’è speculazione. Si tratta di un investimento di medio periodo, di una partecipazione ferma, che tale rimarrà e che se possibile aumenteremo” (ANSA 21 maggio 2005);
- definiva la partecipazione in RCS “stabile, strategica e coerente con la logica di investimento del Gruppo Magiste che esclude l’esistenza di accordi con altri operatori” (ANSA 1 giugno 2005);
- dichiarava: “Non le venderò mai”, aggiungendo di voler “arrivare al 29,9%” (IL SOLE 24ORE 29 giugno 2005);
- dichiarava: “Comprerò ancora”. La vendita del 2,1% del capitale del Gruppo “non è una discesa. Salirò ancora fino al 29,9% di RCS quando il mercato lo consente (Dichiarazioni riprese da RAINNEWS24 del 15 luglio 2005 e IL SOLE 24ORE del 16 luglio 2005);

notizie del tutto false e artificiose, intese ad occultare il carattere esclusivamente speculativo dell’investimento e accompagnate da ripetute operazioni di vendita per la gran parte non dichiarate al mercato.

In Roma e altrove in epoca compresa tra l’aprile e il luglio 2005.

MAGISTE INTERNATIONAL S.A.
GARLSSON REAL ESTATE S.A.

H) ciascuna in ordine all'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera r) e 25 sexies D.l.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 81 c.p. 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già 2637 c.c.) indicato al capo G) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio delle società suindicate, collegate tra loro e riferibili al gruppo "Ricucci", da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza delle società, essendo Ricucci Stefano amministratore di diritto della MAGISTE INTERNATIONAL S.A. e amministratore di fatto della GARLSSON REAL ESTATE S.A..

In Roma e altrove in epoca compresa tra l'aprile e il luglio 2005.

RICUCCI Stefano e GARGIULO Luigi:

I) agli articoli 110 c.p., 8 d.l.vo 10 marzo 2004 n.74 perché, in concorso tra loro, agendo Ricucci Stefano quale legale rappresentante della MAGISTE REAL ESTATE S.p.a., e Gargiulo Luigi quale stretto collaboratore del Ricucci ed entrambi quali gestori di fatto della società IMMOBILIARE IL CORSO S.r.l. al fine di consentire alla MAGISTE REAL ESTATE Spa l'evasione delle imposte emettevano per la società IMMOBILIARE IL CORSO S.r.l. nei confronti della MAGISTE REAL ESTATE S.p.a. due fatture per operazioni inesistenti, la prima n.1/05 del 25/2/2005 per l'importo di € 27.054.000,00 (imponibile: 22.545.000,00; IVA: 4.509.000,00) relativa ad un "premio per la liberazione dell'immobile cielo-terra sito in via Lima 51/53", attività in realtà realizzata dalla MAGISTE REAL ESTATE S.p.a., la seconda n.2/05 del 20/3/2005 per l'importo di € 15.600.000,00 (imponibile: € 13.000.000,00; IVA: 2.600.000,00) relativa a "lavori di ristrutturazione dell'immobile cielo-terra sito in Roma Via Lima 51/53", lavori in realtà mai eseguiti.

In Roma nel febbraio-marzo 2005

RICUCCI Stefano e GARGIULO Luigi:

L) per il delitto di cui agli articoli 110 c.p., 10 D.l.vo 10 marzo 2000 n.74 perché, agendo in concorso tra loro, quali gestori di fatto della società IMMOBILIARE IL CORSO S.r.l. al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, ammontanti ad oltre 11 milioni di euro, occultavano le scritture contabili della società IMMOBILIARE IL CORSO S.r.l..

In Roma accertato nel dicembre 2005

COLAVITA Giuseppe

M) agli articoli 81 c.p., 184 D.L.vo 24 febbraio 1998 n.58 come modificato dall'art.9 della legge 18 aprile 2005 n.62, perché, in ragione della sua qualità di dipendente del "gruppo MAGISTE" addetto a tenere il rendiconto delle operazioni realizzate dal gruppo sul titolo RCS, avendo conoscenza della operatività del RICUCCI sul titolo RCS e dei rilevanti ordini di acquisto immessi dallo stesso sul mercato nel periodo compreso tra il 6 maggio e il 2 giugno 2005 (con un incremento della propria partecipazione in RCS da 59.670.000 azioni a 121.640.451 azioni), informazione di carattere privilegiato ai sensi dell'art.181 D.l.vo 24 febbraio 1998 n.58, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, effettuava, nel periodo tra il 6 maggio e il 2 giugno 2005 acquisti e vendite sul titolo RCS, per complessive 33.427 azioni, realizzando una plusvalenza, al lordo delle commissioni, di €5.800,00.

In Roma nelle date suindicate.

COLAVITA Giuseppe

N) agli articoli 81 c.p., 180 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58, perché, in ragione della sua qualità di dipendente del "gruppo MAGISTE" addetto a tenere il rendiconto delle operazioni realizzate dal gruppo sui titoli quotati, avendo conoscenza delle trattative in corso tra RICUCCI Stefano e ZUNINO Luigi per l'acquisizione da parte del primo del controllo della IPI Spa, trattativa conclusa con la sottoscrizione di un accordo in data 7 ottobre 2004, informazione di carattere privilegiato ai sensi del comma 3 dell'art.180 D.l.vo 24 febbraio 1998 n.58, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, effettuava, nel periodo tra il 30.9.2004 e il 19.10.2004 acquisti e vendite sul titolo IPI, per complessive 3.500 azioni, realizzando una plusvalenza, al lordo delle commissioni, di €2.293,01.

In Roma nelle date suindicate.

Identificate le persone offese in:

- 1) Associazione Confcommercio**
- 2) Immobiliare Confcommercio S.r.l.**
- 3) Fondazione Enasarco**
- 4) Consob**
- 5) Ministero della Economia e delle Finanze**

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Verbali di perquisizione e sequestro eseguiti dalla polizia giudiziaria;
 - Informative della Guardia di Finanza e documentazione bancaria acquisita nel corso delle indagini;
 - Assunzione delle persone informate sui fatti ALAIMO Mario PASINI Claudio BOCCA Bernabò BLONDI Pietro COLUCCI Andrea DI MARCO Luigi MENICHELLA Andrea ZOFFRANIERI Donatello VENTRUTI Cosimo PIERMATTEI Paolo BELOTTI Claudio TOTA Alfonso COMINCIOLI Romano LIVOLSI Ubaldo ROSSI Guido AGAG Alejandro SCHIRALDI Dario PULCINI Massimo MAIELLARO Luigi GNUTTI Emilio (210 c.p.p.) FIORANI Gianpiero (210 c.p.p.)
 - Commissione rogatoria dalla Svizzera
 - Consulenza Tecnica Prof. Di Carlo
 - Interrogatori Indagati
- Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reati sopraindicati.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Roma 8.10.2007

IL PUBBLICO MINISTERO

Giuseppe De Falco

Rodolfo M. Sabelli

Giuseppe Cascini

N. _____ R.G. notizie di reato.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma

**RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO DI AUTORIZZAZIONE
ALLA CITAZIONE DI TESTIMONI**

Al Sig. Presidente del Tribunale di
ROMA

Il Pubblico Ministero dott. Giuseppe Cascini, nel procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

per il reato di cui agli artt.
in relazione all'udienza del _____ davanti a codesto Tribunale in
composizione collegiale (SEZIONE _____).
Visto l'art.468 n.3 c.p.p.

DEPOSITA LISTA TESTIMONIALE

Per l'esame sulle circostanze di seguito indicate:

- _____
- _____

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma _____

IL PUBBLICO MINISTERO
Giuseppe Cascini

N. _____ R.G. notizie di reato.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma

**DECRETO DI CITAZIONE DI TESTIMONI E CONSULENTI TECNICI
PER IL DIBATTIMENTO**

Il Pubblico Ministero dott. Giuseppe Cascini, nel procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

per il reato di cui agli artt.

CITA

VICENDA CONFCOMMERCIO (CAPI A-D)

- 1) ALAIMO Mario
- 2) PASINI Claudio
- 3) BOCCA Bernabò
- 4) BLONDI Pietro
- 5) COLUCCI Andrea

VICENDA ENASARCO (CAPI E-F)

- 6) DI MARCO Luigi
- 7) MENICHELLA Andrea
- 8) ZOFFRANIERI Donatello
- 9) VENTRUTI Cosimo

VICENDA RCS (CAPI G-H)

- 10) PIERMATTEI Paolo
- 11) BELOTTI Claudio
- 12) TOTA Alfonso
- 13) COMINCIOLI Romano
- 14) LIVOLSI Ubaldo
- 15) ROSSI Guido
- 16) AGAG Alejandro
- 17) GNUTTI Emilio (210 c.p.p.) assistito dall'Avv. Marco de Luca
- 18) FIORANI Gianpiero (210 c.p.p.) assistito dall'Avv. Mucciarelli
- 19) SCHIRALDI Dario

VICENDA IMMOBILIARE IL CORSO (CAPI I-L)

20) PULCINI Massimo

21) MAIELLARO Luigi

22) DI GESU' Cosimo

A comparire innanzi al Tribunale di Roma, in composizione collegiale, in Roma, Palazzo di Giustizia, Piazzale Clodio, SEZIONE _____ alle ore 9,00 del giorno _____

Con avvertimento ai predetti che hanno l'obbligo di presentarsi innanzi al sopraindicato organo giudicante e che in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento potrà essere disposto l'accompagnamento a mezzo di polizia giudiziaria nonché la condanna al pagamento di una somma da Euro 51 a Euro 516 a favore della Cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma _____

IL PUBBLICO MINISTERO

Giuseppe Cascini

N. _____ R.G. notizie di reato



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma

AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Il Pubblico Ministero dott. Giuseppe Cascini
Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe
nei confronti di:

•

_____ assistito e
_____ difeso dall'Avv. _____
_____ nominato di
fiducia/di ufficio

PER IL REATO di cui

avvisa

L'indagato sopra indicato e il suo difensore della conclusione delle indagini preliminari, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle stesse è depositata presso la segreteria di questo ufficio sita c/o la Città Giudiziaria di Piazzale Clodio, PALAZZO C II P stanza 222, e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia, previa istanza da presentarsi all'ufficio 415 bs CPP, sito al IV piano PALAZZO C, ove verrà trasmesso a tal fine il fascicolo

L'indagato è avvertito che ha facoltà:

- *entro il termine di venti giorni*, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P.M. il compimento di atti di indagine nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;
- di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, ove ciò non sia già avvenuto, con l'avvertenza che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui questo atto è stato notificato.
- di nominare un difensore di fiducia, ove ciò non sia già avvenuto;

Roma _____

Il Pubblico Ministero
Giuseppe Cascini



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma

RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO
- art. 321 c.p.p. -

Al Sig. Giudice per le indagini preliminari - SEDE

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti - fra gli altri - di:

- 1) RICUCCI Stefano nato a Roma il 11/10/1962
- 2) MAGISTE INTERNATIONAL S.A. in persona del legale rappresentante pro tempore.
- 3) GARLSSON REAL ESTATE S.A. in persona del legale rappresentante pro tempore

RICUCCI Stefano

A) per il delitto p.e p. dagli articoli 81 cp., 185 d.l.vo 24 febbraio 1998 n.58 come modificato dall'art.9 della legge 18 aprile 2005 n.62 (già articolo 2637 c.c.), perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della MAGISTE INTERNATIONAL S.A. e quale *dominus* di fatto della GARLSSON REAL ESTATE S.A., diffondeva notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo RCS MEDIAGROUP Spa. In particolare, con ripetute dichiarazioni ad agenzie e ad organi di stampa affermava, contrariamente al vero, che:

- il gruppo MAGISTE disponeva di ingenti liquidità proprie;
- i finanziamenti da parte degli istituti di credito non erano garantiti da pegno su azioni RCS;
- l'investimento in RCS aveva carattere stabile e strategico;
- l'intenzione del gruppo era di aumentare la partecipazione fino al 29,9%.

Notizie false che contribuivano a determinare un rilevante incremento del valore di mercato del titolo RCS che passava da €4,9 del giorno 11 aprile 2005 a € 6,6 del 2 agosto 2005.

Segnatamente e tra l'altro:

- dichiarava di non avere “mai acceso finanziamenti con qualsivoglia istituto di credito attraverso la cessione in pegno di azioni RCS” (ANSA 15 aprile 2005),

- dichiarava: “nego di aver dato in pegno a banche le mie azioni RCS sto operando con mezzi propri, liquidità che generano le mie società” (ANSA 26 maggio 2005),

-dichiarava: “non ho finanziamenti in corso garantiti da pegno su azioni RCS...ho liquidità disponibile, prima di tirare linee di credito con pegno su azioni RCS, di 500 milioni di euro” (ANSA 30 maggio 2005)

- dichiarava: “Il gruppo Magiste dispone di mezzi propri per circa 500 milioni cash” e che “la propria partecipazione in RCS non è in vendita” Comunicato stampa MAGISTE S.A. 16 giugno 2005.

Notizie del tutto false, in quanto il gruppo non disponeva di liquidità proprie e gli acquisti venivano effettuati a mezzo di finanziamenti bancari garantiti con pegno sui titoli.

Inoltre:

- dichiarava che la partecipazione in RCS del gruppo Magiste rientrava “nell’ottica di una partecipazione stabile ritenuta strategica” (ANSA 20 maggio 2005);

- dichiarava “la mia è una partecipazione stabile e strategica. Sono tre anni che possiedo titoli. Da parte mia non c’è speculazione. Si tratta di un investimento di medio periodo, di una partecipazione ferma, che tale rimarrà e che se possibile aumenteremo” (ANSA 21 maggio 2005).

- definiva la partecipazione in RCS “stabile, strategica e coerente con la logica di investimento del Gruppo Magiste che esclude l’esistenza di accordi con altri operatori” (ANSA 1 giugno 2005).

- dichiarava: “Non le venderò mai”, aggiungendo di voler “arrivare al 29,9%” (IL SOLE 24ORE 29 giugno 2005).

- dichiarava: “Comprerò ancora”. La vendita del 2,1% del capitale del Gruppo “non è una discesa. Salirò ancora fino al 29,9% di RCS quando il mercato lo consente (Dichiarazioni riprese da RAINews24 del 15 luglio 2005 e IL SOLE 24ORE del 16 luglio 2005).

Notizie del tutto false e artificiose, intese ad occultare il carattere esclusivamente speculativo dell’investimento e accompagnate da ripetute operazioni di vendita per la gran parte non dichiarate al mercato.

In Roma e altrove in epoca compresa tra l’aprile e il luglio 2005

MAGISTE INTERNATIONAL S.A.

GARLSSON REAL ESTATE S.A.

B) dell’illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera r) e 25 sexies D.l.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 81 c.p. 185 D.l.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già 2637 c.c.) indicato al capo A) che precede, delitto commesso nell’interesse e a vantaggio delle società suindicate, collegate tra loro e riferibili al gruppo “RICUCCI”, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza delle società, essendo Ricucci Stefano amministratore di diritto della MAGISTE INTERNATIONAL S.A. e amministratore di fatto della GARLSSON REAL ESTATE S.A..

In Roma e altrove in epoca compresa tra l’aprile e il luglio 2005.

OSSERVA:

Nel periodo tra l'aprile e il luglio del 2005 Ricucci Stefano, agendo quale amministratore della MAGISTE INTERNATIONAL S.A. e quale amministratore di fatto della GARLSSON REAL ESTATE S.A., effettuava ingenti acquisti, sul mercato telematico, di titoli RCS Mediagroup, portando in quel breve periodo la sua partecipazione nella società da una soglia inferiore al 5% fino ad oltre il 20%.

Le modalità di acquisizione dei titoli da parte delle società del Ricucci sono analiticamente ricostruite nelle note della CONSOB del 14 giugno, del 25 agosto e del 2 novembre 2005 e nella informativa del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria del 30 gennaio 2006.

Tali acquisti sono stati accompagnati da ripetute dichiarazioni alla stampa¹ provenienti dal gruppo "MAGISTE" e dirette a indurre nel pubblico dei risparmiatori la convinzione che:

- il gruppo disponesse di ingenti liquidità proprie;
- non vi fossero finanziamenti da istituti bancari garantiti con pegno sui titoli acquistati;
- l'acquisizione della partecipazione avesse carattere stabile e strategico e quindi che non si trattasse di una operazione di carattere speculativo. Oltre a ciò il Gruppo Magiste e il Ricucci manifestavano ripetutamente l'intenzione di continuare ad acquistare il titolo almeno sino alla soglia del 29,9%, senza escludere la possibilità, subito dopo, del lancio di una OPA. Tali dichiarazioni risultano false sotto il duplice aspetto della dissimulazione sia delle reali condizioni economico-finanziarie del gruppo, sia dei veri intendimenti delle società acquirenti e delle prospettive dell'intera operazione finanziaria.

Risulta infatti, sulla base delle relazioni della Consob, della documentazione acquisita anche presso la centrale rischi della Banca d'Italia e degli accertamenti svolti dal consulente contabile dr. Di Carlo, oltre che della stessa relazione redatta per conto del gruppo Magiste dalla Ernst & Young, che le società del gruppo non disponevano di liquidità propria, non generavano redditi in misura adeguata all'entità dell'impegno finanziario che una scalata delle dimensioni annunciate avrebbe richiesto, e che l'acquisto delle azioni era reso possibile solo grazie a ingenti finanziamenti bancari, ottenuti attraverso la concessione di pegno sulle azioni medesime fin dal dicembre 2004 (v. allegato 8 all'informativa del 30.1.2006 e allegati 2,3,4 e 5 all'informativa del 7.2.2006), ovvero fin da epoca precedente al primo comunicato (15 aprile 2005) oggetto di contestazione.

E' evidente che, in tal modo, si è contribuito in maniera determinante all'andamento al rialzo delle quotazioni del titolo. Andamento favorito, secondo quanto ricostruito dalla Consob, anche dalle modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di acquisto sul mercato da parte del Ricucci, con ordini per quantitativi ingenti spesso collocati in prossimità della chiusura delle contrattazioni.

Allo stato delle indagini, sono ancora da approfondire le ragioni per le quali il Ricucci si determinò ad un'operazione concretamente al di fuori della sua portata, considerati l'esistenza di un solido patto di sindacato titolare della maggioranza assoluta delle

¹ I comunicati e le dichiarazioni sono riportate in allegato alla informativa del 30 gennaio 2006. L'intervista all'ANSA del 30 maggio 2005 è riportata nella nota CONSOB del 14/6/2005 .

azioni RCS, e - come si diceva - l'entità dell'impegno economico richiesto e l'indisponibilità, in capo al gruppo, di liquidità e garanzie proprie e di un *cash flow* adeguato. Fin da ora, però, emerge con chiarezza che le manovre intese a determinare l'anomalo rialzo del valore di mercato del titolo miravano almeno a due obiettivi. Il primo era quello di conseguire sempre maggiori finanziamenti bancari, garantiti con pegno sulle stesse azioni oggetto di transazione, nel velleitario disegno di un autofinanziamento della scalata. Infatti, i contratti di finanziamento stipulati con le banche prevedevano un affidamento massimo e un rilascio di liquidità commisurato al valore di mercato dei titoli offerti in garanzia detratto uno scarto in media oscillante tra il 15 e il 30 %. E' evidente che il rialzo del prezzo del titolo consentiva al Ricucci di ottenere ulteriore liquidità, con la quale effettuare ulteriori acquisti, andando così ad aumentare il valore della garanzia, in modo da sostenere via via il progresso della scalata.

Il secondo obiettivo era quello di realizzare cospicue plusvalenze, ottenute con ripetute operazioni di vendita effettuate in collegamento temporale con le anomale manovre al rialzo; vendite mai dichiarate al mercato, eccezion fatta per le operazioni effettuate fra il giorno 11 e il 15 luglio 2005, nelle quali il gruppo cedeva oltre il 2 %, con conseguente obbligo di dichiarazione alla Consob.

Le informative del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria del 30.1.2006 e 1.2.2006 ricostruiscono nel dettaglio le operazioni di acquisto e vendita realizzate dal gruppo e le plusvalenze conseguite, calcolate in € 21.230.941,20. Tale ricostruzione coincide con quella contenuta in un appunto rinvenuto tra la documentazione sequestrata in Zagarolo in data 5.1.2006 (si veda l'allegato n.1 all'informativa del 7.2.2006), con una parziale differenza, quanto al risultato totale (indicato in € 21.839.345,37), probabilmente dovuta ad un diverso calcolo delle commissioni. Sotto questo profilo, va considerata certamente più precisa la ricostruzione operata dai diretti interessati.

Le plusvalenze realizzate costituiscono certamente profitto del reato di agiotaggio, e sono quindi soggette a confisca ai sensi dell'art. 19 c.1 D. L.vo 231/2001; trattandosi di denaro liquido, confuso nel patrimonio della società e quindi non individuabile, deve trovare applicazione la disposizione del comma 2 del citato articolo, che consente la confisca dell'equivalente. Nel caso di specie, tale equivalente può essere sottoposto a sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 53 del D. L.vo 231/2001. La MAGISTE INTERNATIONAL S.A. risulta titolare, in Italia, di un deposito titoli presso Banca Popolare Italiana, costituito in prevalenza da azioni della RCS Mediagroup S.p.a., delle quali pertanto si chiede il sequestro, fino alla concorrenza di € 21.839.345,37 al valore di mercato alla data di esecuzione del sequestro.

P.T.M.

chiede il sequestro preventivo di azioni RCS Mediagroup S.p.a., di proprietà di MAGISTE INTERNATIONAL S.A., depositate presso la Banca Popolare Italiana, fino alla concorrenza di € 21.839.345,37 al valore di mercato alla data di esecuzione del sequestro.

Roma 8.2.2006

Il Pubblico Ministero
Rodolfo M. Sabelli
Giuseppe Cascini

Sez. 5, Sentenza n. [33425](#) del 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 08/07/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 1011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 016759/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;

nei confronti di:

1) FAZZALARI DOMENICO;

2) RICUCCI STEFANO, N. IL 11/10/1962;

Avverso ORDINANZA del 13/03/2008 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO

MAURIZIO; udito Il P.G in persona del sost. proc. gen.

Dott. CIAMPOLI L., che ha concluso chiedendo annullamento
con rinvio,

Uditi gli avv.ti. VOLO G. e OLIVO R., difensori di RICUCCI
Stefano, Udito l'avv. CORSO P. M., difensore del fallimento

MAGISTE INTERNATIONAL s.a., in persona del curatore

FAZZALARI Domenico. Quanto segue:

OSSERVA

La Procura di Roma ricorre per cassazione avverso

l'ordinanza del TdR di Roma del 13.3.2008, che, decidendo

sull'appello interposto da FAZZALARI Domenico, curatore del
fallimento MAGISTE INTERNATIONAL s.a., contro l'ordinanza

del GIP di quella città (8.10.2007), che aveva rigettato la
richiesta di revoca del sequestro preventivo 10.2.2006,

avente ad oggetto le azioni RCS MEDIA GROUP di proprietà
MAGISTE e in deposito presso Banca Popolare Italiana fino

alla concorrenza di Euro 21.839.345,37, ha annullato il
predetto provvedimento cautelare reale, revocando il

sequestro. Il sequestro preventivo si inserisce nel

procedimento a carico di RICUCCI Stefano e altri con

riferimento ai reati di cui agli artt. 81 c.p., D.Lgs. n.
58 del 1998, art. 185, e succ. mod. per avere il RICUCCI

diffuso notizie false e idonee a provocare una sensibile
alterazione del prezzo del titolo sopra indicato.

Il TdR, sul presupposto che, in data 19.1.2007, era stato dichiarato il fallimento di MAGISTE, riteneva che si fosse verificato lo spossessamento in danno del titolare della res in sequestro, essendo l'amministrazione dei beni passata alla curatela fallimentare e quindi fosse venuta meno la finalità preventiva del provvedimento. Veniva quindi disposta la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto e dunque agli organi della procedura concorsuale. Il ricorrente deduce violazione di legge con riguardo al combinato disposto del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19, 25 sexies, art. 53, assumendo che la confisca di cui al ricordato art. 19 e il preliminare sequestro hanno natura obbligatoria. Diversamente da quanto previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187, il sequestro in questione ha valenza sanzionatoria e anche se esso avesse funzione parzialmente preventiva, sarebbe illogico e contrastante con i principi dell'ordinamento la restituzione del profitto del reato o del suo equivalente (così deve essere - per il PM - qualificato il compendio in sequestro) all'autore dell'illecito e a chi ne ha tratto vantaggio. Invero, nel caso in esame, non si tratta dello strumento utilizzato per la commissione del reato, ma, come anticipato, del profitto del reato stesso, vale a dire di una res che deve ope legis essere resa indisponibile per chicchessia.

Il 20.6.2008 la difesa del RICUCCI ha presentato memoria con la quale sostiene la infondatezza della tesi del PM area la differenza tra la confisca di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187, e quella di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, atteso che le finalità preventivo non sono estranee a tale seconda misura cautelare. Entrambe le norme stabiliscono la confisca del prodotto o profitto del reato, ma entrambe aggiungono che, se ciò non è possibile, può (non deve) procedersi alla confisca di somme di denaro o beni in equivalente. La natura eminentemente sanzionatoria dell'art. 19 dunque non è affatto pacifica.

L'impugnante poi trascura la efficacia erga omnes della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che i beni della fallita sono nella esclusiva disponibilità del curatore e destinati al soddisfacimento delle pretese dei creditori. Inoltre, non diversamente dalle ipotesi regolate dall'art. 240 c.p., va distinto un sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria e uno finalizzato alla confisca facoltativa. Solo il primo ammette una presunzione assoluta di pericolosità, mentre il secondo non svolge alcuna funzione strumentale rispetto al procedimento penale,

limitandosi a privare il reo del frutto e dei vantaggi del reato, sottraendogli risorse potenzialmente utilizzabili in ulteriori attività delittuose. Ora, nel caso in esame, neanche il PM riesce ad adombrare l'ipotesi che i beni sequestrati rientrano nella disponibilità dell'imputato, né essi possono considerarsi in astratto cose di cui sia obbligatoria la confisca.

In data 1.7.2008 è stata depositata memoria da parte del difensore del fallimento MACISTE INTERNATIONAL s.a nella persona del curatore FAZZALARI Domenico. Con essa si osserva come il sopravvenire del fallimento abbia precluso di fatto ogni possibile uso illecito dei titoli in sequestro. La denunciata violazione di legge non sussiste perché non sussiste il dovere di confisca delle somme equivalenti al prezzo o al profitto del reato. La stessa impugnazione dell'Organo dell'accusa si fonda su di un travisamento della realtà sottesa al procedimento in questione, atteso che la restituzione della somma non avverrebbe mai in favore dell'autore del reato e che certamente la Curatela non è il soggetto che ha tratto vantaggio dalla condotta contro jus. Per altro, per espressa previsione di legge, la confisca del prezzo o del profitto del reato è disposta "salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede". La confisca per equivalente in particolare non deve essere sempre disposta, ma rappresenta una mera possibilità per l'A.G. come sostitutiva della confisca della res illecita.

Tanto premesso, appare evidente la mancanza dei presupposti applicativi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche in ragione dello spossessamento verificatosi in danno della MAGISTE e dunque del RICUCCI, che, pur non traducendosi in una perdita del diritto di proprietà, rende indisponibile per il reo i beni fallimentari.

Infine, nell'eventualità in cui la procedura concorsuale dovesse avere termine prima dell'esito definitivo della vicenda processuale penale, o nell'eventualità di un avanzo attivo del risultato di gestione e della liquidazione dell'asse fallimentare, ben potrebbe farsi fronte alle nuove evenienze tramite il ricorso a nuovo provvedimento di sequestro preventivo.

Il ricorso è infondato e merita rigetto. Già alcune, risalenti sentenze della Corte cost.le (29/61, 46/64) chiarivano come la confisca avesse natura varia e spesso difficilmente definibile, trattandosi in effetti di un mixtum compositum di non - sempre - agevole inquadramento.

L'ablazione di beni economici, invero, può esser disposta per diversi motivi e può essere indirizzata a finalità varie; in tal maniera, essa assume, di volta, in volta, funzione di pena o di misura di sicurezza, ovvero quella di un mero provvedimento di carattere amministrativo. Ciò che dunque rileva accertare, nel caso in esame, è, innanzitutto la reale natura/funzione della confisca per la quale pende ricorso, nella misura in cui ciò sia utile per chiarire il rapporto tra confisca per equivalente e acquisibilità (di detto equivalente) alla massa fallimentare.

Al proposito, la recentissima sentenza delle SSUU in tema di profitto del reato (n. 26654/08 ud. 27.3.2008, dep. 2.7.2008, ric. FISIA ITALIMPIANTI spa, IMPREGILIO spa) sottolinea la "progressiva moltiplicazione delle ipotesi di confisca nella forma per equivalente, che va a incidere.....su somme di denaro, beni o altre utilità di pertinenza del condannato per un valore corrispondente a quello dello stesso profitto. L'obiettivo perseguito, non più incentrato sulla equivoca pretesa della pericolosità delle cose, tende a superare la rigida catalogazione codicistica dell'istituto", E tuttavia trattasi di una "tendenza" che si è fatta spazio all'interno dello stesso codice penale (cfr. artt. 322 ter, 640 quater, 644, 648 quater), oltre che in numerose leggi speciali. Tutto ciò premesso, osservano le SSUU, la confisca di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, si connota in maniera differenziata a seconda del concreto contesto nel quale è chiamata a operare. L'art. 19 del predetto testo normativo, come è noto, prevede, al comma 1, la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato; al secondo la possibilità che essa venga eseguita per equivalente. Ebbene, in un ottica di pragmatismo giuridico di stampo anglosassone, cui la stessa sentenza delle SSUU fa esplicito riferimento, si osserva ancora che, escluso un profilo di intrinseca pericolosità della res oggetto di espropriazione, "La confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato - presupposto, i cui effetti - appunto economici - sono comunque andati a vantaggio dell'ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire..,un profitto geneticamente illecito". Con il che, ancora non si è detto nulla del rapporto tra confisca e fallimento e tuttavia si è chiarito come le (oramai) non irrilevanti ipotesi di confisca per equivalente introdotte nell'ordinamento abbiano finito per attenuare la rigida dicotomia tra confisca- sanzione e confisca-prevenzione,

che, fino a non poco tempo fa, era universalmente accettata.

La confisca per equivalente, vale a dire, può svolgere l'uno e l'altra funzione, ovvero entrambe, specie se inquadrata nello "specifico e innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi", mai potendo rinunciare a quella precipua funzione riequilibratrice in tema di criminalità economica, cui fa cenno la ricordata sentenza delle SS.UU. Tutto ciò premesso, va - sempre con le SS.UU. - ricordato che è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività illecite e appartenenti ad un'impresa dichiarata fallita, nei cui confronti sia instaurata la relativa procedura concorsuale; ma ciò a condizione che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura concorsuale (SS.UU. sent. n. 29951 del 2004, ric. Curatela fall, in proc. Focarelli, RV 228165).

Il giudice, insomma, è chiamato a una valutazione "bilanciata" tra le ragioni della confisca, cioè della acquisizione del bene in favore dello Stato, e quella della tutela dei creditori. Ma - e questo emerge chiaramente dalla lettura della ricordata sentenza - la prevalenza della confisca costituisce eccezione sulle ragioni del fallimento, tanto che il giudice deve dar conto in motivazione di tale prevalenza (non diversamente ha stabilito sez. 2^a, cfr. ASN 200631990 - RV 235129, con riferimento al sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto derivante dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, stabilendo che, nel caso in cui il sequestro avvenga per equivalente spetta al giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dare conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare). Tale giurisprudenza, d'altronde, è perfettamente in linea con l'orientamento - pacifico - di questa sezione in base al quale il reato di bancarotta fraudolenta può avere a oggetto anche beni distratti che siano pervenuti alla società poi dichiarata fallita, con sistemi illeciti, come ad esempio mediante truffe o appropriazioni indebite, atteso che il patrimonio di una società deve ritenersi costituito anche dal prodotto di attività illecite realizzate dagli amministratori in

nome e per conto della medesima (ASN 200423318 - RV 228863; ASN 200322872 - RV 224538 e numerose altre).

Tutto ciò, naturalmente, a condizione che ci si trovi di fronte a un'ipotesi di sequestro/confisca facoltativi, e non obbligatori; ma tale è il caso dell'art. 19, comma 2, D.Lgs. più volte citato, atteso che esso, a differenza di quanto disposto nel comma 1 (e - ciò che è più rilevante - a differenza di quanto previsto nei citati artt. 322 ter, 640 quater, 644, 648 quater c.p.), prevede la confisca per equivalente come mera possibilità per il giudice. Orbene, poiché il provvedimento del TdR oggi impugnato dà ampiamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto la prevalenza delle ragioni dei creditori su quelle della confisca (con motivazione - a tal punto è il caso di dirlo - non strettamente necessaria, in quanto, come si è visto, in base a SS.UU Focarelli, la giustificazione motivazionale è necessaria nel caso inverso, cioè di prevalenza della confisca sulle ragioni dei creditori), deve ritenersi che la denunciata violazione di legge non si sia verificata.

Va da sè che, come rilevato dalla difesa della curatela, il PM deve restare vigile, assumendo le conseguenti misure, nel caso in cui il fallimento si chiuda in bonis o per concordato.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2008

	Composta
dagli Ill.mi Magistrati:	Camera di
consiglio	
	Dott.
NARDI Domenico - Presidente -	
del 08/07/2008	
	Dott.
CALABRESE Renato Luigi - Consigliere	
- SENTENZA	
	Dott.
PIZZUTI Giuseppe - Consigliere -	
N. 1011	
	Dott.
MARASCA Gennaro - Consigliere -	
REGISTRO GENERALE	
	Dott. FUMO
Maurizio - Consigliere - N.	
016759/2008	
	ha
pronunciato la seguente:	



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma

**AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI
PRELIMINARI**

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe
nei confronti di:

**1) BERNESCHI Giovanni Alberto nato a Genova il 25.7.1937 res.te in
Genova Via Felice Romani n.2/7**

**assistito e difeso dall'Avv. Daniela Giuliani con studio in Roma via
della Giuliana n.80 nominata di ufficio;**

**2) BONI Gianfranco nato a Lodi il 21.5.1958 el.n.te dom.to presso il
difensore Avv. Francesco Mucciarelli con studio in Milano Via Manin
n.3;**

**assistito e difeso dall'Avv. Francesco Mucciarelli e dall'Avv. Luisa
Mazzola con studio in Milano Via Manin n.3 nominati di fiducia;**

**3) BONSIGNORE Vito nato a Bronte (CT) il 3.7.1943 res.te in Torino
Piazza Statuto n.2;**

**assistito e difeso dall'Avv. Cesare Giordanengo e dal'Avv. Marco Feno
con studio in Torino Via Ettore de Sonnaz n.11 nominati di fiducia**

**4) CALTAGIRONE Francesco Gaetano nato a Roma il 2.3.1943 el.n.te
dom.to presso l'Avv. Paola Severino con studio in Roma Via Ciro
Menotti n.4;**

**assistito e difeso dall' Avv. Paola Severino con studio in Roma Via Ciro
Menotti n.4 nominata di fiducia;**

**5) CONSORTE Giovanni nato a Chieti il 14.4.1948 el.n.te dom.to
presso il difensore dall'Avv. Emilio Ricci con studio in Roma Via
Premuda n.18**

**assistito e difeso dall'Avv. Filippo Sgubbi con studio in Bologna Via
Santo Stefano n.103 e dall'Avv. Emilio Ricci con studio in Roma Via
Premuda n.18 nominati di fiducia**

**6) COPPOLA Danilo nato a Roma il 25.5.1967 el.n.te dom.to presso il
difensore di fiducia Avv. Davide Santodonato con studio in Roma Via
Trionfale n.5637;**

**assistito e difeso dall'Avv. Davide Santodonato con studio in Roma Via
Trionfale n.5637 nominato di fiducia;**

- 7) **FAZIO Antonio** nato ad Alvito (FR) il 11.10.1936 el.n.te dom.to presso lo studio dei difensori **Avv. Franco Coppi** e **Avv. Roberto Borgogno** con studio in Roma Viale Bruno Buozzi n.3;
assistito e difeso dall'Avv. Franco Coppi e dall'Avv. Roberto Borgogno con studio in Roma Viale Bruno Buozzi n.3 nominati di fiducia
- 8) **FIORANI Giampiero** nato a Cotogno (LO) il 12.9.1959 el.n.te dom.to presso il difensore **Avv. Michele Apicella** con studio in Milano Via Manara n.5;
assistito e difeso dall' Avv. Michele Apicella con studio in Milano Via Manara n.5 nominato di fiducia;
- 9) **FRASCA Francesco** nato a Roma il 8.9.1943 el.n.te dom.to presso lo studio dei difensori **Avv. Franco Coppi** e **Avv. Roberto Borgogno** con studio in Roma Viale Bruno Buozzi n.3;
assistito e difeso dall'Avv. Franco Coppi e dall'Avv. Roberto Borgogno con studio in Roma Viale Bruno Buozzi n.3 nominati di fiducia;
- 10) **GNUTTI Emilio** nato a Brescia il 6.8.1947 el.n.te dom.to presso il difensore **Avv. Massimo Bonvicini** con studio in Brescia Vicolo San Zanino n.15;
assistito e difeso dall' Avv. Massimo Bonvicini con studio in Brescia Vicolo San Zanino n.15 nominato di fiducia;
- 11) **GRAZIOLI Giulio** nato a Roma il 10.6.1943 el.n.te dom.to presso l'Avv. **Emanuela Gismondi** con studio in Roma Via Fulceri Paolucci de Calcoli n.60
assistito e difeso dall' Avv. Emanuela Gismondi con studio in Roma Via Fulceri Paolucci de Calcoli n.60 nominata di fiducia
- 12) **LEONI Guido** nato a Reggio Emilia il 17.4.1940 el.n.te dom.to presso il difensore **Avv. Gian Piero Biancolella** con studio in Milano Via Manzoni n.12;
assistito e difeso dall'Avv. Gian Piero Biancolella con studio in Milano Via Manzoni n.12;
- 13) **LONATI Ettore** nato a Brescia il 8.6.1938 el.n.te dom.to presso il difensore **Avv. Massimo Krogh** con studio in Roma Lungotevere dei Mellini n.27;
assistito e difeso dall'Avv. Massimo Krogh con studio in Roma Lungotevere dei Mellini n.27 e dall'Avv. Luigi Frattini con studio in Roma con studio in Brescia Via Solforino n.51;
- 14) **LONATI Tiberio** nato a Botticino (BS) il giorno 27.6.1944 el.n.te dom.to presso il difensore **Avv. Massimo Krogh** con studio in Roma Lungotevere dei Mellini n.27;
assistito e difeso dall'Avv. Massimo Krogh con studio in Roma Lungotevere dei Mellini n.27 e dall'Avv. Luigi Frattini con studio in Roma con studio in Brescia Via Solforino n.51;
- 15) **MALVICINI Marco** nato a Torino il 3.6.1957 res.te in Torino

Corso Alberto Picco n.74

assistito e difeso dal'Avv. Cesare Zaccone con studio in Torino Via Ettore de Sonnaz n.11 nominato di fiducia;

16) NATTINO Giampietro nato a Roma il 9.6.1935 res.te in Roma Via Cecilia Metella n.10

assistito e difeso dall'Avv. Francesco Misiani con studio in Roma Viale Giuseppe Mazzini n.142 nominato di fiducia;

17) RICUCCI Stefano nato a Roma il 11.10.1962 el.n.te dom.to presso l'Avv. Grazia Volo con studio in Roma Via G.B. De Rossi n.32

assistito e difeso dall'Avv. Grazia Volo con studio in Roma Via G.B. De Rossi n.32 e dall'Avv. Riccardo Olivo con studio in Roma Via Eleonora Duse n.35;

18) ROMA Stefano nato a Roma il 18.8.1963 el.n.te dom.to presso il difensore Avv. Paolo Siniscalchi con studio in Milano Via Padgora n.13;

assistito e difeso dall'Avv. Paolo Siniscalchi con studio in Milano Via Padgora n.13, nominato di fiducia;

19) SACCHETTI Ivano nato a Montecchio dell'Emilia il 27.7.1944 el.n.te dom.to presso l'Avv. Emilio Ricci con studio in Roma Via Premuda n.18;

assistito e difeso dall'Avv. Filippo Sgubbi con studio in Bologna Via Santo Stefano n.103 e dall'Avv. Emilio Ricci con studio in Roma Via Premuda n.18 nominati di fiducia

20) SIMONE Gianluigi nato a Torino il 8.10.1957 res.te in Torino Corso Stati Uniti n.39;

assistito e difeso dal'Avv. Cesare Zaccone con studio in Torino Via Ettore de Sonnaz n.11 nominato di fiducia;

21) STATUTO Giuseppe nato ad Aversa (CE) il 26.2.1967 el.n.te dom.to presso il difensore Avv. Giorgio Perroni con studio in Roma Via Eleonora Duse n.35;

assistito e difeso dall'Avv. Giorgio Perroni con studio in Roma Via Eleonora Duse n.35 e dall'Avv. Emanuela Gamna con studio in Milano Via Giuseppe Verdi n.2;

22) MAGISTE INTERNATIONAL S.A. in fallimento in persona del curatore fallimentare Avv. Domenico Fazzalari con studio in Roma Via Volusia n.30;

assistita e difesa dall'Avv. Valentina Rao con studio in Roma via dei Gracchi n.39 nominata di ufficio;

23) FINCAL 2000 S.p.a. fusa per incorporazione nella ROMA OVEST COSTRUZIONI EDILIZIE S.p.a e poi nella UNIONE GENERALE IMMOBILIARE S.p.a., con sede in Roma Via Barberini n.28 in persona del legale rappresentante pro tempore;

assistita e difesa dall'Avv. Gian Francesco Gola con studio in Roma via dei Centauri n.6 nominato di ufficio;

24) CAPITOLIUM Spa con sede in Roma Via Barberini n.28 in persona del legale rappresentante pro tempore ;

assistita e difesa dall'Avv. Sonia Martino con studio in Roma Via delle Fornaci n.131 nominata di ufficio;

25) FINCED Srl con sede in Roma Via Barberini n.28 in persona del legale rappresentante pro tempore;

assistita e difesa dall'Avv. Andrea Giugni con studio in Roma Viale Bruno Buozzi n.47 nominato di ufficio;

26) VIANINI LAVORI S.p.a. con sede in Roma Via Montello n.10 in persona del legale rappresentante pro tempore;

assistita e difesa dall'Avv. Domenico Giugni con studio in Roma Via Berengario n.11/A nominato di ufficio;

27) VIAFIN S.r.l. con sede in Roma Via Montello n.10 in persona del legale rappresentante pro tempore;

assistita e difesa dall'Avv. Antonella Fusco con studio in Roma Via della Pineta Sacchetti n.422 nominata di ufficio;

28) FINPACO PROJECT S.p.a. (già PACOP S.p.a.) fusa per incorporazione in data 25.10.2006 nella GRUPPO COPPOLA S.p.a. con sede in Milano Corso Manforte n.15 in persona del legale rappresentante pro tempore;

assistita e difesa dall'Avv. Jean Paul Decroix con studio in Roma L.Signorelli n.8 nominato di ufficio;

29) TIKAL PLAZA S.A. con sede in Lussemburgo Rue de La Reine n.5 in persona del legale rappresentante pro tempore;

assistita e difesa dall'Avv. Clara Palesse con studio in Roma Via Panaro n.17 nominata di ufficio;

30) MICHELE AMARI S.r.l. con sede in Roma Piazza San Bernardo n.101 in persona del legale rappresentante pro tempore;

assistita e difesa dall'Avv. Massimiliano Di Cesare con studio in Roma Via Flaminia n.388 nominato di ufficio;

31) GEFIP HOLDING S.A. con sede in Bruxelles (BELGIO) Avenue Brugmann n.151 in persona del legale rappresentante pro tempore;

assistita e difesa dall'Avv. Andrea Malagoli Via Lago Tana n.16 nominato di ufficio;

32) BANCA POPOLARE ITALIANA fusa per incorporazione nel BANCO POPOLARE Soc. COOP. con sede in Verona Piazza Nogara n. 2 in persona del legale rappresentante pro tempore;

assistita e difesa dall'Avv. Simone De Seta con studio in Roma Viale Angelico n.39 nominato di ufficio;

- 33) COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. (oggi UGF ASSICURAZIONI S.P.A.) con sede in Bologna Via Stalingrado n.45 in persona del legale rappresentante pro tempore;
assistita e difesa dall'Avv. Maurizio Romagna con studio in Roma Via Mario Savini n.7 nominato di ufficio;**
- 34) AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. fusa per incorporazione nella UGF ASSICURAZIONI S.P.A.) con sede in Bologna Via Stalingrado n.45 in persona del legale rappresentante pro tempore;
assistita e difesa dall'Avv. Davide Eliseo Gianluca Ramazzotti con studio in Roma Via Calandra n.18 nominato di ufficio**
- 35) BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA con sede in Modena Via San Carlo 8/20 in persona del legale rappresentante pro tempore;
assistita e difesa dall'Avv. Alessio Pomponi con studio in Roma Via degli Scialoja n.3 nominato di ufficio;**
- 36) BANCA CARIGE S.p.A. con sede in Genova Via Cassa di Risparmio n.15 in persona del legale rappresentante pro tempore;
assistita e difesa dall'Avv. Luigi Labonia con studio in Roma Via Diego Angeli n.95 nominato di ufficio;**
- 37) LEO FUND MANAGERS LIMITED con sede in Londra, Liscartan House, 127 Sloane Street, SW1X 9AS in persona del legale rappresentante pro tempore;
assistita e difesa dall'Avv. Flavio Takanen con studio in Roma Via Sistina n.121 nominato di ufficio;**

PER I REATI di cui:

RICUCCI Stefano:

A) del delitto di cui agli articoli 81 c.p., 2638 comma 2 c.c., perché essendo tenuto ad obblighi di comunicazione nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB, quale legale rappresentante della MAGISTE INTERNATIONAL S.A., in ragione della partecipazione al capitale sociale della Banca Nazionale del Lavoro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, consapevolmente ostacolava le funzioni dei predetti organi di vigilanza, omettendo comunicazioni dovute alle predette Autorità; in particolare, nel periodo compreso tra il 22 luglio 2004 e il 10 settembre 2004, portava la sua partecipazione nel capitale della BNL dal 4,21% al 8,537% senza effettuare la comunicazione alla CONSOB (prescritta dall'art. 117 del regolamento di attuazione del D. L.vo n.58/1998 e senza avere richiesto l'autorizzazione della Banca d'Italia (prescritta dall'art. 19 comma 1 del D. L.vo n.385/1993) a detenere una quota superiore al 5% del capitale di un istituto bancario.

In Roma tra il 22 luglio 2004 e il dicembre 2004, epoca nella quale la partecipazione del Ricucci si riduceva sotto la soglia del 5%.

MAGISTE INTERNATIONAL S.A.:

B) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 81 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo A) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza delle società, essendo Ricucci Stefano amministratore di diritto della MAGISTE INTERNATIONAL S.A.

In Roma tra il 22 luglio 2004 e il dicembre 2004.

NATTINO, CALTAGIRONE, BONSIGNORE:

C) del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 2638 comma 2 c.c., perché, in concorso fra loro, essendo il Caltagirone tenuto ad obblighi di comunicazione nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB, in ragione della partecipazione al capitale sociale della Banca Nazionale del Lavoro, consapevolmente ostacolavano le funzioni dei predetti organi di vigilanza, omettendo comunicazioni dovute alle predette Autorità; in particolare:

- in data 2 e 3 dicembre 2004 NATTINO Giampiero, quale amministratore delegato della Banca FINNAT, acquistava dal RICUCCI, su incarico del CALTAGIRONE, n.170 milioni di diritti di opzione su azioni BNL;

- in data 13 dicembre 2004 BANCA FINNAT esercitava i diritti di opzione suindicati per la sottoscrizione di n. 59.500.000 azioni BNL di nuova emissione, a seguito dell'aumento del capitale sociale dell'istituto bancario (pari al 2% circa del capitale sociale dell'istituto post aumento di capitale), sottoscrizione formalmente riferibile alla FINNAT, ma effettuata con denaro proveniente dal CALTAGIRONE;

- la Banca FINNAT in data 2 dicembre 2004 stipulava con BONSIGNORE Vito contratti incrociati di *put and call* sulle predette azioni BNL, periodicamente rinnovati, sì da consentire al BONSIGNORE l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalle azioni;

in tal modo, mantenevano occultata al mercato e agli organi di vigilanza la riferibilità di tale partecipazione al CALTAGIRONE, il quale, essendo già titolare, per il tramite di società da lui stesso controllate (FINCAL 2000 S.p.a., COMPACT CAMPANIA S.r.l., CAPITOLIUM S.p.a., FINCED S.r.l., S.I.L.M. S.p.a., VIANINI LAVORI S.p.a.), di n.109.420.000 azioni della Banca Nazionale del Lavoro (pari al 4,93% del capitale sociale dell'istituto bancario) e aderente ad un patto parasociale riguardante più del 5% del capitale, ometteva di richiedere alla Banca d'Italia la prescritta autorizzazione a superare la soglia di partecipazione del 5% (ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D. L.vo n. 385/1993) e non effettuava le

comunicazioni prescritte dagli artt. 117 ss. del Regolamento di attuazione del decreto legislativo n.58/1998.

In Roma fatti commessi tra il 6 dicembre 2004 e il 18 luglio 2005, epoca di cessione della partecipazione azionaria in BNL da parte del Caltagirone.

FAZIO Antonio, Governatore della Banca d'Italia

FRASCA Francesco, Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia

CALTAGIRONE Francesco Gaetano, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e presidente del patto di sindacato denominato "contropatto";

RICUCCI Stefano, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

BONSIGNORE Vito, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

COPPOLA Danilo, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

STATUTO Giuseppe, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

LONATI Ettore titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

LONATI Tiberio titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

GNUTTI Emilio, quale titolare effettivo delle azioni BNL formalmente detenute da LONATI Ettore e LONATI Tiberio

GRAZIOLI Giulio titolare di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

NATTINO Giampietro amministratore delegato della Banca FINNAT, titolare di azioni BNL;

CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato e Vice-Presidente e Amministratore delegato di UNIPOL Spa, titolare di azioni BNL

FIORANI Giampiero, BONI Gianfranco, rispettivamente amministratore delegato e direttore finanziario della Banca Popolare Italiana, titolare di azioni BNL

LEONI Guido, amministratore delegato della Banca Popolare della Emilia Romagna titolare di azioni BNL

BERNESCHI Giovanni Alberto, presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE, titolare di azioni BNL
SIMONE Gianluigi titolare di azioni BNL
MALVICINI Marco titolare di azioni BNL
ROMA Stefano, gestore del “Leo Fund Managers Limited”

D) del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità sopra indicate, previo accordo con Fazio e Frasca, i quali rafforzavano il proposito criminoso, assicurando ai correi il sostegno del vertice della Banca d'Italia al progetto di acquisizione del controllo della BNL con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, realizzavano una serie di operazioni simulate e artificiose concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della società quotata Banca Nazionale del Lavoro, al triplice scopo di:

- determinare il fallimento della Offerta Pubblica di Scambio su Banca Nazionale del Lavoro annunciata in data 18 marzo 2005 dal Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria SA;
- rastrellare azioni al fine di acquisire il controllo della banca con le modalità indicate più avanti;
- fissare a non meno di €2,70 il prezzo delle azioni per chi avesse voluto acquisire il controllo della banca;

in particolare:

1) nel periodo compreso tra il 10 maggio 2005 (dopo la prima convocazione della assemblea BNL del 30 aprile 2005) e il 21 maggio 2005 (data della seconda convocazione), Roma e Boni, in accordo con Fiorani, effettuavano acquisti sul titolo BNL in maniera intensa e continuata in modo da determinare un forte andamento al rialzo delle quotazioni del titolo che passava da €2,4 ad azione del 10 maggio (valore corrispondente a quella della OPS del BBVA) ad €2,7 del 20 maggio, mantenendosi per tutto il periodo ben al di sopra del valore della OPS;

2) nei primi venti giorni del mese di maggio 2005, Ricucci, Caltagirone, Bonsignore, Coppola, Statuto, Gnutti, Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Grazioli, già aderenti al patto parasociale denominato “contropatto” stipulavano con Nattino, Consorte, Sacchetti, Roma, Boni, Fiorani, Leoni, Berneschi, Simone e Malvicini un accordo parasociale, non dichiarato agli organi di vigilanza e al mercato, comprendente una quota pari al 34,53% del capitale sociale della Banca Nazionale del Lavoro, allo scopo di consentire alla lista guidata da Caltagirone di acquisire il controllo

dell'istituto bancario, in occasione della assemblea del 21 maggio 2005; in tal modo, sottraendosi all'obbligo di OPA previsto dall'art. 106 D. L.vo n. 58/1998, provocavano un'alterazione artificiosa del valore delle quotazioni delle azioni BNL.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso della pubblica funzione di Governatore della Banca d'Italia ricoperta da FAZIO e di Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia ricoperta da FRASCA.

In Roma tra aprile e maggio 2005

FAZIO Antonio, Governatore della Banca d'Italia

FRASCA Francesco, Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia

CALTAGIRONE Francesco Gaetano, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e presidente del patto di sindacato denominato "contropatto";

RICUCCI Stefano, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

BONSIGNORE Vito, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

COPPOLA Danilo, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

STATUTO Giuseppe, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

LONATI Ettore titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

LONATI Tiberio titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

GNUTTI Emilio, quale titolare effettivo delle azioni BNL formalmente detenute da LONATI Ettore e LONATI Tiberio

GRAZIOLI Giulio titolare di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

NATTINO Giampietro amministratore delegato della Banca FINNAT, titolare di azioni BNL;

**CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano, rispettivamente
Presidente e Amministratore delegato e Vice-Presidente e
Amministratore delegato di UNIPOL Spa, titolare di azioni BNL**

**FIORANI Giampiero, BONI Gianfranco, rispettivamente
amministratore delegato e direttore finanziario della Banca Popolare
Italiana, titolare di azioni BNL**

**LEONI Guido, amministratore delegato della Banca Popolare della
Emilia Romagna titolare di azioni BNL**

**BERNESCHI Giovanni Alberto, presidente del Consiglio di
Amministrazione della Banca CARIGE, titolare di azioni BNL**

SIMONE Gianluigi titolare di azioni BNL

MALVICINI Marco titolare di azioni BNL

ROMA Stefano, gestore del Fondo “Leonardo”

E) del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 2638 comma 2 c.c., perché, in concorso e previo accordo tra loro, essendo tenuti i soggetti indicati sopra quali titolari di azioni dell'Istituto bancario BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., società quotata, ad obblighi di comunicazione nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB, previo accordo con Fazio e Frasca, i quali rafforzavano il proposito criminoso, assicurando ai correi il sostegno del vertice della Banca d'Italia al progetto di acquisizione del controllo della BNL, consapevolmente ostacolavano le funzioni dei predetti organi di vigilanza, omettendo di comunicare la stipula di un patto parasociale comprendente oltre a Ricucci, Caltagirone, Bonsignore, Coppola, Statuto, Gnutti, Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Grazioli, già aderenti al patto parasociale denominato “contropatto”, anche Nattino, Consorte, Sacchetti, Roma, Boni, Fiorani, Leoni, Berneschi, Simone e Malvicini per una quota complessiva pari al 34,53% del capitale sociale della Banca, comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.122 del d.l.vo n.58/98 e dell'art.20 del d.l.vo n.385/93.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso della pubblica funzione di Governatore della Banca d'Italia ricoperta da FAZIO e di Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia ricoperta da FRASCA.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

FINCAL 2000 S.p.a.

F) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della

società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

FINCAL 2000 S.p.a.

G) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

CAPITOLIUM Spa

H) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

CAPITOLIUM Spa

I) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

FINCED Srl

L) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona

che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

FINCED Srl

M) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

VIANINI LAVORI S.p.a.

N) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

VIANINI LAVORI S.p.a.

O) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

VIAFIN S.r.l.

P) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto

commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

VIAFIN S.r.l.

Q) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

FINPACO PROJECT S.p.a.

R) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo COPPOLA Danilo amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

FINPACO PROJECT S.p.a.

S) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo COPPOLA Danilo amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

TIKAL PLAZA S.A.

T) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto

commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo COPPOLA Danilo amministratore di diritto della società.
In Roma tra aprile e maggio 2005.

TIKAL PLAZA S.A.

U) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo COPPOLA Danilo amministratore di diritto della società.
In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

MICHELE AMARI S.r.l.

V) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo STATUTO Giuseppe amministratore di diritto della società.
In Roma tra aprile e maggio 2005.

MICHELE AMARI S.r.l.

Z) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo STATUTO Giuseppe amministratore di diritto della società.
In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

MAGISTE INTERNATIONAL S.A.:

AA) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da

persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo RICUCCI Stefano amministratore di diritto della società.
In Roma tra aprile e maggio 2005.

MAGISTE INTERNATIONAL S.A.:

AB) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo RICUCCI Stefano amministratore di diritto della società.
In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

GEFIP HOLDING S.A.

AC) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo BONSIGNORE Vito amministratore di fatto della società.
In Roma tra aprile e maggio 2005.

GEFIP HOLDING S.A.

AD) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo BONSIGNORE Vito amministratore di fatto della società..
In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

BANCA POPOLARE ITALIANA

AE) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della

società, essendo FIORANI Giampiero amministratore di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

BANCA POPOLARE ITALIANA

AF) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo FIORANI Giampiero amministratore di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A.

AG) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano amministratori di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A.

AH) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano amministratori di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.

AI) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona

che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano amministratori di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.

AL) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano amministratori di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

AM) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo LEONI Guido amministratore di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

AN) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 81 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo LEONI Guido amministratore di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

BANCA CARIGE S.p.A.

AO) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della

società, essendo BERNESCHI Giovanni Alberto amministratore di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005

BANCA CARIGE S.p.A.

AP) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo BERNESCHI Giovanni Alberto amministratore di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

LEO FUND MANAGERS LIMITED

AQ) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo ROMA Stefano amministratore di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005

LEO FUND MANAGERS LIMITED

AR) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo ROMA Stefano amministratore di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

ROMA Stefano

BONI Gianfranco

AS) del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62 perché realizzavano una serie di operazioni artificiali concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della società quotata Banca Nazionale del Lavoro, in particolare in data 16 maggio 2005, avendo già concluso l'accordo per la cessione -da effettuarsi in data 17 maggio 2005 fuori del mercato telematico al prezzo di chiusura

della giornata del 16 maggio, di n.59.900.000 di proprietà del LEO FUND MANAGERS Ltd alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna-immettevano ordini di acquisto per un ammontare complessivo di n.5.345.150 azioni in un breve arco temporale, tra le ore 16,53 e la chiusura delle contrattazioni sul mercato telematico in modo da determinare un rialzo della quotazione del titolo fino al prezzo di chiusura di € 2,70, rispetto alla quotazione di €2,59 del giorno precedente.
Fatto commesso in Milano il 16 maggio 2005 (Competenza ai sensi dell'art.12 lettera b) c.p.p.)

LEO FUND MANAGERS LIMITED

AT) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62 indicato al capo AS) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo ROMA Stefano amministratore di diritto della società.
In Milano il 16 maggio 2005 (Competenza ai sensi dell'art.12 lettera b) c.p.p.)

GNUTTI Emilio

BONI Gianfranco

AU) del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 2637 c.c. c.p. perché, in concorso e previo accordo, tra loro realizzavano una serie di operazioni simulate e artificiose concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della società quotata Banca Nazionale del Lavoro, in particolare:

- nel periodo giugno/luglio 2004 GNUTTI Emilio acquistava complessivamente n. 29.550.000 azioni della Banca Nazionale del Lavoro, società quotata;
- in data 28.7.2004 GNUTTI cedeva le azioni suindicate a cinque soggetti - ORSINI Francesco, CONSOLI Enrico, FERRARI Martino e FERRARI AGGRADI Giuseppe- operazione simulata in quanto compiuta in accordo con BONI Gianfranco e utilizzando i dossier titoli dei cinque clienti della BPL suindicati, senza che gli stessi fossero i reali acquirenti;
- in data 29.7.2004 BONI Gianfranco effettuava la vendita delle azioni suindicate alla HOPA S.p.a., società controllata da GNUTTI Emilio, apparentemente sul mercato telematico, ma in realtà attraverso la concordata immissione contestuale degli ordini di acquisto e vendita;
- lo stesso giorno GNUTTI Emilio disponeva l'acquisto da parte di altra società a lui riferibile, la FINGRUPPO S.p.a. di n.7.000.000 di azioni BNL

in modo da far lievitare il prezzo del titolo fino al valore di €1,96 indicato come “concordato” tra il compratore (HOPA Spa) e il venditore (GNUTTI Emilio per il tramite dei 5 dossier titoli messi a disposizione da BONI).

In tal modo GNUTTI Emilio, con il concorso di BONI Gianfranco, conseguiva una plusvalenza pari €1,8 milioni nella cessione delle azioni alla società HOPA Spa.

Fatto commesso in Lodi, Brescia e Milano nelle date suindicate (Competenza ai sensi dell’art.12 lett. b) c.p.p.)

GRAZIOLI Giulio:

AV) del delitto di cui agli articoli 81 c.p., 2638 comma 2 c.c., perché, essendo tenuto ad obblighi di comunicazione nei confronti della Banca d’Italia e della CONSOB in ragione della partecipazione al capitale sociale della Banca Nazionale del Lavoro, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza:

- nella comunicazione resa alla CONSOB in data 10 settembre 2004 dichiarava falsamente di essere titolare di n.22.000.0000 di azioni della Banca Nazionale del Lavoro e di averle conferite nel patto parasociale sottoscritto in data 20.7.2004, essendo invece, a quella data, titolare solo di n.5.275.000 azioni;

- nella comunicazione resa alla CONSOB in data 18 febbraio 2005 dichiarava falsamente di avere la disponibilità di circa 23 milioni di azioni BNL in forza di contratti di prestito, contratti in realtà non stipulati;

- nella comunicazione resa alla CONSOB in data 18 luglio 2005 dichiarava falsamente di avere la disponibilità di circa 29 milioni di azioni BNL in forza di contratti di prestito, contratti in realtà non stipulati.

In Roma il 10.9.2004, il 18.2.2005 e il 18.7.2005.

Avvisa

Gli indagati sopra indicati e i loro difensori della conclusione delle indagini preliminari, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle stesse è depositata presso la segreteria di questo ufficio sita c/o la Città Giudiziaria di Piazzale Clodio, PALAZZO C II P stanza 226, e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia, previa istanza da presentarsi all’ufficio 415 bis CPP, sito al IV piano PALAZZO C, ove verrà trasmesso a tal fine il fascicolo .

L’indagato è avvertito che ha facoltà:

- *entro il termine di venti giorni*, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P.M. il compimento di atti di indagine nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;

- di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, ove ciò non sia già avvenuto, con l'avvertenza che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui questo atto è stato notificato.
- di nominare un difensore di fiducia, ove ciò non sia già avvenuto;

Roma 2 luglio 2009

Il Pubblico Ministero
A. Nello Rossi
Rodolfo Maria Sabelli
Giuseppe Cascini

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la CORTE DI CASSAZIONE

010221

IL PROCURATORE GENERALE

N. 89/2A/2007 Reg. P.G.

n° 38 / 07 RD.

Letti gli atti;

Considerato che il P.M. presso il Tribunale di Roma, con nota in data 28.03.2007, trasmetteva gli atti a questa Procura Generale per la risoluzione del contrasto positivo di competenza territoriale originato dalla richiesta, in data 9.3.2007, da parte della Procura della Repubblica di Torino, di trasmissione degli atti relativi "alle ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 185 T.U. Int. Fin., 2622, comma 3, c.c., commessi in Torino il 30.12.2005 ed il 27.3.2006" a carico di **COPPOLA DANILO**;

Che, con provvedimento (decreto n. 70/2007) in data 22.3.2007, questa Procura Generale dichiarava, allo stato, non luogo a provvedere in ordine all'istanza di risoluzione del contrasto positivo, avanzata con nota in data 12.03.2007, dal P.M. di Roma, sul rilievo che quest'ultimo Ufficio di Procura dichiarava di non "disporre di elementi sufficienti per valutare la sussistenza di uno dei presupposti di cui all'art. 54 bis c.p.p., cioè l'esistenza di indagini per il medesimo fatto";

Che il P.M. di Roma ritiene la propria competenza territoriale in ordine alle ipotesi delittuose: a) reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 185 T.U. Int. Fin.; b) reato di cui agli artt. 2622, comma 3, c.c. e 61 n. 2 c.p., successivamente contestate a **COPPOLA DANILO**, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della "I.P.I. s.p.a.", con sede in Torino, e, quale *dominus* di fatto della "I.S.I. s.r.l.", del Gruppo Coppola, nell'ambito di un più ampio procedimento penale (n. 42877/05) a carico del Coppola medesimo ed altri soggetti per altri e diversi fatti-reato (associazione per delinquere, appropriazione indebita pluriaggravata, falso in atto pubblico, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, impiego di denaro e beni di provenienza illecita);

Che lo stesso P.M. di Roma, sia nella richiesta del 12.3.2007, sia in quella del 28.3.2007, ribadisce - opponendosi, perciò, alla richiesta della Procura della Repubblica di Torino, di trasmissione degli atti delle indagini preliminari, relative alle medesime imputazioni di aggioaggio continuato e di falso in bilancio, commesso in seno alla "I.P.I. s.p.a." ed alla "I.S.I. s.r.l.", a carico di Coppola - la propria competenza territoriale anche in ordine a queste ultime ipotesi delittuose, sulla base dei seguenti rilievi:

- che (v. nota del P.M. di Roma in data 12.3.07) la competenza territoriale si sarebbe radicata in Roma in quanto il reato più grave (*capo a*) (artt. 81 cpv. c.p. e 185 d.lgs 24.2.1998 n. 58, come modificato dall'art. 9, legge 18.4.2005, n. 62), qualificato come "aggioaggio manipolativo" si è consumato in Roma, luogo di stipula, avvenuta tra l'ottobre e il dicembre 2005, dei contratti simulati di vendita immobiliare e di cessione dei contratti di locazione finanziaria;
- che, quindi, il reato meno grave (*capo b*), di cui all'art. 2622, 3° comma, c.c. (falso in bilancio), legato al delitto di aggioaggio manipolativo da un vincolo teleologico, pur commesso in Torino nel marzo 2006, rimarrebbe attratto dal delitto più grave di aggioaggio manipolativo;
- che un'ulteriore ragione a sostegno della competenza territoriale della Procura della Repubblica di Roma risiederebbe nella "intima connessione" tra i principali fatti-reato oggetto di indagine, condotta dal medesimo ufficio (associazione per delinquere, appropriazione indebita pluriaggravata, falso in atto pubblico, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, impiego di denaro e beni di provenienza illecita) ed il reato di aggioaggio manipolativo, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 12, lett. b), c.p.p., la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Roma sarebbe riconfermata in

riferimento al più grave reato di bancarotta fraudolenta aggravata, consumato, appunto, in Roma dal Coppola ed altri;

- che, in ogni caso (v. nota del P.M. di Roma in data 28.3.2007), l'Ufficio della Procura della Repubblica di Roma sarebbe ugualmente competente per territorio anche nell'ipotesi in cui si volesse ravvisare nella stipulazione delle due operazioni simulate avvenute in Roma il delitto di "aggiotaggio informativo", giacché il luogo di prima diffusione della falsa notizia andrebbe individuato in Roma, ove, ad opera dell'agenzia di stampa A.G.I., in data 27.3.2006, ore 15,33, è stato reso pubblico il relativo comunicato;

Ritenuto, innanzi tutto, che l'Ufficio della Procura della Repubblica di Roma - come si legge nella nota in data 12.3.2007 dello stesso ufficio - ha precisato che, allo stato delle indagini, *"non vi è alcun elemento per ravvisare una notizia di reato a carico di soggetti diversi dal Coppola o dai suoi associati, in relazione ad ipotesi di concorso nel reato di aggiotaggio diversi dal Coppola. Anzi - prosegue la nota sopra citata - vi sono elementi positivi per ritenere che le operazioni fraudolente sopra descritte siano state realizzate dal Coppola all'insaputa degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione di "I.P.I. s.p.a.""*;

Che, coerentemente, in entrambe le richieste di risoluzione del contrasto positivo, avanzate dalla Procura della Repubblica di Roma, nonché nella richiesta al G.I.P. del Tribunale di Roma, avanzata dallo stesso ufficio in data 12.3.2007, di sequestro preventivo, allo stato degli atti, al solo Coppola sono addebitati i due reati di aggiotaggio manipolativo, per le operazioni simulate effettuate in Roma, tra l'ottobre e il dicembre 2005, e di falso in bilancio, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della "I.P.I. s.p.a.", commesso in Torino nel marzo 2006;

Che, nel decreto di sequestro preventivo in data 19.3.2007, lo stesso G.I.P. giustifica la propria competenza territoriale proprio sul rilievo che il delitto più grave (aggiotaggio manipolativo di cui al capo a) - rispetto al reato residuo meno grave di cui all'art. 2622, comma 3, c.c., commesso in Torino - si è consumato in Roma, luogo in cui sono stati stipulati i contratti simulati di vendita immobiliare e di cessione dei contratti di locazione finanziaria tra l'ottobre e il dicembre 2005, secondo, appunto, la formulazione del capo di imputazione sub a);

Che, peraltro, rispetto ai medesimi fatti-reato innanzi esposti (artt. 110, 81 cpv. c.p., 185 T.U. Int. Fin. e 2622, comma 3, c.c.) l'Ufficio della Procura della Repubblica di Torino risulta procedere nei confronti del medesimo Coppola Danilo, nonché di altri soggetti (componenti del Consiglio di Amministrazione della "I.P.I. s.p.a." e del Collegio Sindacale, in carica tra il 29.12.2005 ed il 31.3.2006);

Che, in particolare, quanto alla formulazione del delitto di cui al capo a) (artt. 110, 81 cpv. c.p., 185 T.U. Int. Fin.) va osservato come la relativa imputazione provvisoria comprenda entrambe le condotte materiali previste dalla norma dell'art. 185 T.U. cit., che danno luogo alla manipolazione del mercato finanziario: sia quella qualificata come "aggiotaggio manipolativo", realizzata in Roma tra l'ottobre e il dicembre 2005 con le operazioni simulate sopra descritte, sia quella denominata "aggiotaggio informativo", attuata con la diffusione in Torino tra il dicembre 2005 ed il marzo 2006 delle notizie false, concernenti l'attività, i dati del bilancio al 31.12.2005, nonché le vicende economico-finanziarie della "I.P.I. s.p.a.", con sede in Torino;

Che entrambe le fattispecie criminose contemplate nell'art. 185 T.U. cit. risultano essere di pari gravità, in quanto punite con la medesima pena;

Che, nel caso in questione, esulando dai poteri di questo ufficio di Procura Generale e dai limitati compiti istituzionali, assegnatigli dall'art. 54/quarter, comma 3, c.p.p., ogni esame circa la fondatezza o meno degli addebiti mossi dalla Pubblica Accusa nei confronti del Coppola, deve

rilevarsi che, dunque, il predetto soggetto risulta indagato dalla Procura della Repubblica di Torino, oltre che per il reato di falso in bilancio, commesso in Torino nel marzo 2006, anche per il delitto di aggioaggio ex art. 185 T.U. cit., nella duplice condotta di aggioaggio manipolativo, commesso in Roma tra l'ottobre e il dicembre 2005, e di aggioaggio informativo, commesso, per le considerazioni che seguono, in Torino tra il dicembre 2005 ed il marzo 2006;

Che, dunque, il relativo procedimento penale (n. 26971/2006 R.G.), pendente presso la Procura della Repubblica di Torino comprende non solo gli stessi fatti e le stesse condotte storicamente descritte e addebitate sotto il paradigma giuridico dell'unica ipotesi delittuosa, contestata dal P.M. di Roma, di aggioaggio manipolativo, ad un medesimo soggetto (Coppola Danilo), ma anche la ulteriore e concorrente condotta integrante gli estremi del delitto di aggioaggio informativo, compresa nel medesimo art. 185 T.U. cit.;

Che delle due suddette distinte ipotesi criminose (più gravi rispetto al residuo reato ex art. 2622, comma 3, c.c.) mentre quella dell'aggioaggio manipolativo si è realizzata in Roma, tra l'ottobre e il dicembre 2005, ove sono stati stipulati gli atti simulati (e di essa esclusivamente si è occupato il G.I.P. di Roma per affermare la propria competenza territoriale in ordine alla richiesta del P.M. di sequestro preventivo), l'altra dell'aggioaggio informativo risulta essersi consumata in Torino, alla stregua delle risultanze, allo stato, acquisite agli atti di causa;

Che, invero, il reato di aggioaggio informativo - trattandosi di reato di mera condotta e di pericolo, che prescinde dall'evento (alterazione degli strumenti finanziari) - si perfeziona - secondo l'orientamento seguito da questa Procura Generale in altra decisione (decreto n. 144 in data 7.6.2006, procedimento penale n. 97/2B/2006 R.G.P.G.) - nel momento e nel luogo in cui l'informazione o il comunicato escono dalla sfera di controllo e della disponibilità del suo autore (la società che li predispone) e vengono immessi nella rete e, quindi, nel sistema informatico N.I.S., con la conseguente possibilità di accesso ai dati ad un numero indeterminato di soggetti;

Che tale conclusione trova coerente riscontro nello stesso regolamento della CONSOB n. 1187, attuativo del d.lgs n. 58/1998, laddove, al comma 2, si prevede che gli emittenti gli strumenti finanziari e i soggetti che li controllano rendano pubbliche le informazioni di cui all'art. 114 del T.U., mediante l'invio di un comunicato sia alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, sia ad almeno due agenzie di stampa, sia, contestualmente, alla CONSOB, dovendosi, quindi, considerare che le informazioni si intendono già rese pubbliche, prima ancora che esse siano messe a disposizione del pubblico;

Che, dunque, ai fini dell'individuazione del luogo e del momento di consumazione del reato di aggioaggio informativo, occorre aver riguardo non già alla società di gestione di mercato o alle agenzie di stampa o alla CONSOB, che, quali destinatarie del comunicato della società interessata, ricevuta l'informazione, mettono l'informazione a disposizione del pubblico, bensì alla società che ha predisposto l'informazione stessa e l'ha immessa nella rete telematica;

Che, di conseguenza, nella specie, i comunicati e le informative al pubblico sono state predisposte ed immesse in rete a disposizione del pubblico, in Torino, tra il dicembre 2005 ed il marzo 2006, presso la sede, in Torino, della società "I.P.I. s.p.a.", così consultabili nel proprio sito internet (www.ipi.spa.com), prima ancora, ovviamente, delle comunicazioni ufficiali previste dalle disposizioni regolamentari sopra ricordate, le quali, riferendosi a soggetti estranei (società che regola il mercato, agenzie di stampa, Consob) al reato stesso, non possono avere alcuna influenza, unitamente alle condotte di tali soggetti, sull'applicazione delle norme primarie che disciplinano l'individuazione del luogo e del momento della consumazione del reato e, quindi, l'individuazione del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25, comma 1, Cost.;

Che, perciò, la fattispecie criminosa di "aggiotaggio informativo" continuato, fino al marzo 2006, si è realizzata, in tutti i suoi episodi, in Torino e deve considerarsi ipotesi delittuosa più grave di quella diversa ed unica di "aggiotaggio manipolativo", formulata dalla Procura della Repubblica di Roma, giacché la relativa condotta è giunta fino al marzo 2006 e, quindi, nel periodo della piena vigenza della legge 28.12.2005 n. 62 (G.U. n. 301 del 28.12.2005) (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), la quale, all'art. 39, ha previsto e sancito il raddoppio delle pene contemplate nel comma primo dell'art. 185 T.U. Int. Fin.;

Che, in conclusione, quanto alla posizione processuale del Coppola, si versa nell'ipotesi di reati connessi a lui attribuiti, allo stato, in via esclusiva, dalla Procura della Repubblica di Roma, che gli ha contestato sia il delitto di "aggiotaggio manipolativo", commesso in Roma nel periodo ottobre-dicembre 2005, sia il delitto di falso in bilancio, commesso in Torino nel marzo 2006, mentre al medesimo Coppola la Procura della Repubblica di Torino addebita (in concorso con altri soggetti componenti del consiglio di amministrazione della "I.P.I. s.p.a.", in carica tra il 29.12.05 e il 31.3.06 e del collegio sindacale) il medesimo reato di aggiotaggio continuato previsto dall'art. 185 T.U. Int. Fin., ma nelle due fattispecie ivi contemplate di "aggiotaggio manipolativo" e di "aggiotaggio informativo", commesso fino al marzo 2006 nonché del medesimo reato di falso in bilancio (art. 2622, comma 3, c.c.), commesso in Roma nel marzo 2006;

Che, dunque, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., la competenza territoriale a procedere nei confronti del Coppola Danilo, in ordine ai fatti-reato innanzi precisati, deve essere individuata in base al reato più grave (aggiotaggio informativo), la cui condotta risulta essersi protratta in Torino fino al marzo 2006, con la conseguenza che la detta competenza territoriale a procedere nelle indagini preliminari nei confronti del Coppola (nonché degli altri soggetti già indagati, in concorso con il Coppola, dalla Procura della Repubblica di Torino), in ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 185 T.U. Int. Fin., nella duplice forma di "aggiotaggio manipolativo" e di "aggiotaggio informativo", nonché al reato di falso in bilancio ex art. 2622, comma 3, c.c., appartiene alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, cui gli atti relativi vanno rimessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

Che, infine, non può essere invocata alcuna ipotesi di connessione tra i fatti di aggiotaggio e di falso in bilancio, oggetto del presente contrasto positivo tra i due uffici di p.m., e i fatti-reato associazione per delinquere, appropriazione indebita aggravata, falso in atto pubblico, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, impiego di denaro e beni di provenienza illecita), oggetto della più ampia indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Roma, giacché non soltanto nessun nesso funzionale o teleologico è ravvisabile tra i reati ontologicamente diversi e oggetto delle due distinte indagini, ma difetterebbe, comunque, la condizione imprescindibile ed essenziale per l'applicazione di alcuna delle ipotesi di connessione ex art. 12 lett. b) e c) c.p.p. (esclusa ovviamente, alla stregua dello stesso dato letterale, quella ex art. 12 lett. a) c.p.p.), cioè che tutti i reati, oggetto dei due procedimenti penali, riguardino gli stessi imputati (la c.d. identità soggettiva), condizione richiesta dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (*Per la connessione ex art. 12 lett. b) c.p.p.*, v. Cass. Sez. I, c.c. 12.11.1999, n. 6226, dep. 7.12.1999, Zagara, in C.E.D., rv: 214834; nello stesso senso v. Cass. Sez. VI, c.c. 12.8.1996, dep. 21.8.1996, n. 1999, Acampora, in C.E.D., rv: 206293; Cass. Sez. I, c.c. 8.6.1998, dep. 26.6.1998, n. 3357, Sama, in C.E.D., rv: 210881; Cass. Sez. I, c.c. 12.11.1999, dep. 7.12.1999, n. 6226, Zagaria, in C.E.D., rv: 214834; Cass. Sez. I, ud. 2.12.1998, dep. 5.2.1999, n. 1495, Archinà, in C.E.D., rv: 212270; Cass. Sez. III, ud. 26.11.1999, dep. 7.3.2000, n. 2731, Bonassisa, in C.E.D., rv: 215762; Cass. Sez. VI, c.c. 2.10.2003, n. 42989, dep. 11.11.2003, Mana, in C.E.D., rv: 226940 e in Cass. pen., 2005, p. 1283, m. 476; Cass. Sez. I, ud. 10.06.2004, n. 37156, dep. 22.09.2004, La Perna, in C.E.D., rv: 229533; Cass. Sez. VI, c.c. 23.04.2004, n. 23106, dep. 17.05.2004, Loccisano, in C.E.D., rv: 229959; Cass. Sez. IV, ud. 17.01.2006, n. 10122, dep. 23.03.2006, Hamid ed altro, in C.E.D., rv: 233714); (*Per la connessione ex art. 12 lett. c) c.p.p.*, v. Cass. Sez. I, c.c. 16.10.1991, dep. 10.1.1992, n. 3799, Barreta; Cass. Sez. III, ud. 26.11.1999, dep. 7.3.2000, n. 2731, Bonassisa, in C.E.D., rv: 215762; Cass. Sez. VI, ud. 29.01.2003, dep. 25.03.2003, n. 13619, Lodigiani, in C.E.D., rv: 224146 ed anche in Cass. pen., 2004, p. 2300, m. 758, nella quale sono citati altri precedenti conformi; Cass. Sez. I, c.c. 23.10.2002, n. 42883, dep. 18.12.2002, Mauro, in C.E.D., rv: 222800; Cass. Sez. I, c.c. 12.03.2003, n. 19537, dep. 24.04.2003, Pofferi, in C.E.D., rv: 224389; Cass. Sez. VI, ud. 16.10.2003, n. 43022, dep.

11.11.2003, Brusca, in C.E.D., rv: 228186; Cass. Sez. I, c.c. 20.04.2004, n. 19066, dep. 23.04.2004, Leonardi ed altri, in C.E.D., rv: 228654);

P. Q. M.

Visto l'art. 54 bis c.p.p.;

DETERMINA

Che, allo stato degli atti, la competenza per territorio a procedere nelle indagini preliminari relativamente al procedimento penale a carico di Coppola Danilo (in concorso con altri), per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 185 T.U. Int. Fin. e 2622, comma 3, c.c., come sopra specificati, appartiene alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia comunicato al P.M. presso il Tribunale di Roma ed al P.M. presso il Tribunale di Torino;

ORDINA

Che gli atti siano trasmessi, per il corso ulteriore, al P.M. presso il Tribunale di Torino.

Roma, li 11.04.2007

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

(Dr. **Guglielmo Passaquantando**)

Guglielmo Passaquantando



Depositato in Segreteria
il 11.4.2007

IL CANCELLIERE B3
Loretta Bucci



E' copia conforme all'originale

Roma, li 11.4.2007

IL CANCELLIERE B3
Loretta Bucci



n. 42877/05 R.G. notizie di reato

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma

008349

Al Sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione

**OGGETTO: Contrasto positivo tra uffici del pubblico ministero (art.54 bis c.p.p.)
relativo al procedimento penale nei confronti di COPPOLA Danilo.**

Facendo seguito alla comunicazione del 12.3.2007 di contrasto positivo insorto fra questo Ufficio e la Procura della Repubblica di Torino, si trasmette copia del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma lo scorso 19.3.2007, nel quale il giudice ha ritenuto, in motivazione, la propria competenza territoriale.

Ossequi.

Roma, li 21 marzo 2007.

Il Sostituto Procuratore
Lucia Lotti

Il Sostituto Procuratore
Rodolfo M. S. belli

Il Sostituto Procuratore
Giuseppe Cascini



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO 7^A

N. 42877/05 RG PM
 N. /06 RG GIP

DECRETO DI
SEQUESTRO PREVENTIVO
 (art. 321 co. 2 c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Maurizio Caivano
 Letti gli atti del procedimento penale a carico, tra gli altri, di:

COPPOLA DANILO n. Roma il 25.5.1967
 attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli
 assistito dai difensori di fiducia Avv. ti Fabio Lattanzi e Roberto Rampioni del foro di Roma

INDAGATO

A) al delitto di cui agli articoli 81 c.p., 185 D. L. vo 24 febbraio 1998 n. 58 come modificato dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della IPI S.p.a. e quale dominus di fatto della ISI S.r.l. (all'epoca Dedalo Real Estate S.r.l.), della Gruppo Coppola S.p.a., della Immobiliare Valadier S.r.l. e della Finpaco Properties S.p.a., poneva in essere atti simulati e artificiosi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo della società quotata IPI S.p.a.. In particolare:

1) in data 27.10.2005 la società DEDALO REAL ESTATE S.r.l. (ora ISI S.r.l., controllata al 97,54% da IPI S.p.a.) cedeva alcuni immobili siti in Roma (Via G.B. Martini n. 3, Piazza Verdi s.n.c., Via Monteverdi n. 33 e Via Assisi n. 167/173) alla Immobiliare Valadier S.r.l. (all'epoca controllata al 100% da GRUPPO COPPOLA S.p.a.) per il prezzo complessivo di € 124.800.000,00 comprensivo di IVA; contratto simulato nella parte relativa alla determinazione del prezzo di vendita, che veniva individuato in un ammontare di gran lunga superiore al valore effettivo degli immobili ceduti, al solo scopo di alterare il risultato di esercizio della DEDALO REAL ESTATE S.r.l., e per suo tramite della controllante IPI S.p.a., rappresentando la realizzazione di una plusvalenza di € 30 milioni rispetto al prezzo di acquisto degli immobili, acquisto risalente al mese di febbraio 2005; prezzo che veniva regolato senza alcun esborso di denaro in parte mediante accollo delle esposizioni debitorie gravanti sull'immobile e in parte mediante compensazione con il credito vantato dalla controllante FINPACO PROPERTIES S.p.a. per il dividendo erogato dalla IPI S.p.a.

2) in data 29.12.2005 la IPI S.p.a. cedeva con tre atti distinti alle società COMO REAL ESTATE S.a.r.l., FIRENZE REAL ESTATE S.a.r.l. e PALERMO REAL ESTATE S.a.r.l., società appositamente costituite in data 14.12.2005 e riferibili ad un fondo immobiliare denominato RENAR di fatto riconducibile al Coppola, altrettanti contratti di leasing aventi ad oggetto tre immobili siti rispettivamente in Como Viale Innocenzo XI n. 89, Firenze Lungarno Cristoforo Colombo n. 54 e Palermo Via Castellana n. 195/199; cessione del tutto artificiosa e priva di effettiva causa commerciale, finalizzata esclusivamente ad alterare il risultato di esercizio della IPI S.p.a. mediante la contabilizzazione nell'esercizio 2005 dell'intera plusvalenza realizzata mediante la stipula dei contratti di locazione finanziaria (effettuata nel febbraio 2005 e pari a € 24,3 milioni), in quanto gli immobili sono sempre rimasti nell'effettiva disponibilità di società riferibili al Coppola, al quale hanno continuato di fatto a fare capo in misura integrale gli oneri derivanti dai contratti di leasing.

In tal modo veniva realizzata un'alterazione dei risultati economici della società quotata IPI S.p.a., mediante la rappresentazione di un utile consolidato netto di € 41,1 milioni, di un risultato operativo di € 58,1 milioni, di ricavi e proventi operativi pari a € 308,3 milioni e di un utile netto della capogruppo IPI S.p.a. pari a € 27,9 milioni, con la previsione del pagamento di dividendi pari a € 20.392.067, con un incremento pari al 165% rispetto all'esercizio precedente, si da provocare una sensibile alterazione del valore delle azioni della IPI S.p.a.; alterazione di fatto verificatasi, con un aumento del prezzo delle azioni da 7,325 del 30 dicembre 2005 a quella di € 9,969 del 3 aprile 2006, a seguito della diffusione delle prime notizie in merito alle operazioni effettuate e alla pubblicazione del risultato di bilancio.

Fatti commessi in Roma, luogo di stipula dei contratti di vendita immobiliare e di cessione dei contratti di locazione finanziaria, tra l'ottobre e il dicembre 2005.

B) al delitto di cui agli artt. 61 n. 2 c.p. e 2622 comma 3 c.c., perché, agendo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della IPI S.p.a. (oltre che di *dominus* di tutte le società coinvolte nelle operazioni sopra descritte), nel bilancio consolidato e nel bilancio civilistico della società quotata IPI S.p.a. relativi all'esercizio 2005 fraudolentemente esponeva fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, con particolare riferimento alla sussistenza di un utile consolidato netto di € 41,1 milioni, di un risultato operativo di € 58,1 milioni, di ricavi e proventi operativi pari a € 308,3 milioni e di un utile netto della capogruppo IPI S.p.a. pari a € 27,9 milioni, con la conseguente previsione del pagamento di dividendi pari a € 20.392.067, con un incremento pari al 165% rispetto all'esercizio precedente, si da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione della società (determinando una variazione del risultato economico di esercizio superiore al 5% e una variazione del patrimonio netto superiore all'1%); ciò faceva al fine di ingannare il mercato finanziario e di conseguire l'ingiusto profitto del reato di aggrottaggio descritto al capo che precede, così cagionando ai soci e ai creditori un danno patrimoniale. Fatto commesso in Torino nel marzo 2006.

IPI S.p.a.:

in ordine:

C) agli illeciti amministrativi previsti dagli articoli 5, 25 ter lettera c) e 25 sexies D.l.vo 8 giugno 2001 n. 231, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 185 D.l.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e di cui all'articolo 2622 comma 3 c.c. indicati ai capo A) e B) che precede, delitto commesso nell'interesse e vantaggio della stessa IPI S.p.a., da persona che rivestiva funzioni di rappresentanza e di gestione della società, essendo il Coppola Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Fatti commessi in Roma tra l'ottobre e il dicembre 2005.

ISI S.r.l. e FINPACO PROPERTIES S.p.a.:

in ordine, ciascuna:

D) all'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e 25 sexies D.l.vo 8 giugno 2001 n. 231, in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 185 D.l.vo 24 febbraio 1998 n. 58 indicato al capo A) che precede, delitto commesso nell'interesse e vantaggio della ISI S.r.l. e della FINPACO PROPERTIES S.p.a., quale controllante della IPI S.p.a., da persona che rivestiva funzioni di rappresentanza e di gestione della società, essendo il Coppola il *dominus* di fatto della società.

Fatti commessi in Roma tra l'ottobre e il dicembre 2005

Vista la richiesta formulata dal PM il 12 marzo 2007 (pervenuta a questo Ufficio il 13 marzo 2007) con il quale è stato richiesto il sequestro preventivo dei beni sottoindicati:

- n. 181.801 azioni MEDIOBANCA depositate presso BIM Torino sul dossier titoli TIKAL PLAZA S.A. per un valore di € 3.052.256,99;
- n. 500.000 azioni MEDIOBANCA presso Banca delle Marche sul dossier titoli TIKAL PLAZA S.A. per un valore di € 8.394.500,00;
- azioni della IPI S.p.a. di proprietà della FINPACO PROPERTIES S.p.a. presso BIM Torino fino alla concorrenza di € 80.208.508,27

Vista l'informativa del Nucleo Speciale Polizia Valutaria Ufficio Analisi GdF Roma del 14 dicembre 2006;

O S S E R V A

Le risultanze dell'attività investigativa compendiate nell'informativa sopra richiamata del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria Ufficio Analisi GdF Roma riguardano , in parte , l'ipotesi di aggio che si è realizzato mediante le due operazioni finanziarie descritte nel capo d'imputazione di cui al capo A).

Esse risultano sinteticamente riportate dal PM nella propria richiesta nel modo che segue.

In particolare, con riferimento all'operazione del 27.10.2005 relativa alla cessione immobiliare intervenuta tra la ISI S.r.l. e la Immobiliare Valadier S.r.l. , assumono particolare rilievo le modalità di regolazione del prezzo concordato in quanto la Immobiliare Valadier aveva acquistato gli immobili senza alcun esborso di denaro essendosi, per l'importo di € 77,2 milioni , accollato il debito contratto nei confronti della Banca Popolare Italiana , ed assumendo , per i restanti € 47,6 milioni , un debito nei confronti della cedente estinguibile in 24 mesi. In realtà tale debito viene garantito dalla Finpaco Properties S.p.a., società partecipata al 99% da Gruppo Coppola S.p.a., a sua volta partecipata al 99% da TIKAL S.p.a., controllata al 98% da COPPOLA Danilo. La Finpaco Properties, controllante della IPI S.p.a. (a sua volta controllante della ISI S.r.l.), provvede alla parziale estinzione del debito (per circa € 15 mln.) mediante compensazione con il credito derivante dai dividendi maturati quale controllante di IPI (la quale a sua volta aveva maturato dividendi di pari importo quale controllante di ISI). In realtà, si è trattato di una semplice "partita di giro", senza alcun passaggio di denaro e finalizzata esclusivamente ad alterare il risultato di bilancio della ISI S.r.l. e per suo tramite della controllante IPI S.p.a.. Particolarmente significativa, quale prova del carattere strumentale dell'intera operazione, è l'assunzione del debito di Immobiliare Valadier S.r.l. da parte della collegata Finpaco Properties S.p.a., assunzione che ha come unico scopo quella di operare una compensazione tra il prezzo dovuto e i dividendi maturati.

In definitiva la sostanza dell'operazione può essere riassunta nel modo che segue:



- l'immobile viene ceduto ad una società collegata (la Immobiliare Valadier S.r.l. all'epoca controllata da Gruppo Coppola S.p.a., a sua volta controllante di Finpaco Properties S.p.a. e, per tramite di questa, di IPI S.p.a. e di ISI S.r.l.) producendo una plusvalenza (circa € 30 mln) in quanto gli stessi immobili, nel febbraio 2005 erano stati acquistati per una somma inferiore a € 90.000.000,00 - vedi informativa fg. 27;

- la plusvalenza realizzata contribuisce al positivo risultato di bilancio della ISI e della sua controllante IPI, il che consente alla ISI di distribuire alla IPI un dividendo di € 14,6 mln e alla IPI di distribuire alla controllante FINPACO PROPERTIES S.p.a. un dividendo di € 15,2;
- tale dividendo viene utilizzato per il pagamento parziale del maggior prezzo della vendita da ISI a Immobiliare Valadier S.r.l.

Tali anomale modalità di pagamento, unitamente alla rilevante differenza rispetto al prezzo di acquisto degli immobili, risalente al febbraio 2005 e quindi ad alcuni mesi prima, comprovano la natura strumentale della operazione e il carattere simulato della determinazione del prezzo, così come sostenuto dal PM.

Con riferimento poi alle operazioni realizzate il 29 dicembre 2005, già dalla ricostruzione delle operazioni effettuata dalla Guardia di Finanza nella informativa del 14.12.2006 emergevano rilevanti elementi per ritenere la natura fittizia e strumentale della cessione dei contratti di leasing alle società COMO REAL ESTATE S.a.r.l., FIRENZE REAL ESTATE S.a.r.l. e PALERMO REAL ESTATE S.a.r.l. e per affermare la riconducibilità di fatto al Coppola delle società predette. In particolare risultava che:

- le tre società erano state costituite pochi giorni prima della stipula degli atti di cessione dei contratti di locazione finanziaria;
- controllanti delle tre società erano le società CORDELL S.A. e AMTEX S.A., delle quali risultava essere socio la ST AYMAR S.A., società che a sua volta risultava socio nella STONE RIVER S.A. e nella BUTTERFLY PROPERTIES S.A., delle quali era socio anche NECCI Luca, cognato del Coppola;
- le tre società avevano stipulato, pochi mesi dopo la cessione dei contratti di leasing, contratti di gestione e manutenzione degli immobili con la IPI S.p.a.;
- l'amministratore delle tre società suindicate era altresì amministratore della CICERONE S.a.r.l. e della MULTICITY S.a.r.l., le quali risultavano aver effettuato operazioni immobiliari con società riferibili al Coppola (Immobiliare Valadier S.r.l. e Finpaco Project S.p.a.);
- in data 9 marzo 2006 la TIKAL PLAZA S.A. aveva trasferito la somma complessiva di € 50 mln. su un conto a sé intestato presso la banca ARNER, banca che aveva curato la costituzione del fondo RENAR. Tale somma corrisponde sostanzialmente alla differenza tra i canoni di locazione finanziaria gravanti sugli immobili e l'importo degli affitti corrisposti dai conduttori degli immobili medesimi.

L'ipotesi investigativa trovava poi conferma nelle dichiarazioni di Carlo CAMPERIO CIANI, amministratore delle tre società lussemburghesi (vedi verbale sit del 9 marzo 2007) il quale in sintesi riferiva che:

- le tre società erano state costituite da banca ARNER e domiciliate presso le società REV.CO. e COM.PTA, gestite dal dott. Carlo Acampora, figlio dell'Avv. Giovanni Acampora (indicato dal teste MESSINA Mauro come uno dei consulenti del Coppola: vedi verbale sit. dell' 11.5.2006);
- nella primavera del 2006 aveva appreso dal dott. Bravetti, suo referente per l'operazione in banca Arner, che nel marzo/aprile 2006 il Coppola, attraverso una società denominata TIKAL, era entrato a far parte degli investitori del fondo e che nel periodo tra il dicembre 2005 e l'aprile 2006 tra i sottoscrittori del fondo figuravano clienti dell'Avv. Giovanni Acampora;
- nell'autunno del 2006 aveva ricevuto prima dallo studio dell'Avv. Acampora e poi dalla IPI Spa disposizione di procedere alla disdetta di alcuni contratti di affitto. Ne aveva discusso con il dott. Terzago della IPI, il quale gli aveva riferito che il gruppo Coppola aveva intenzione di utilizzare quei locali per i propri uffici.

Da tali dichiarazioni si ricava che l'operazione è stata gestita sin dall'inizio per conto del Coppola e che il fondo RENAR altro non è che uno schermo attraverso il quale il Coppola ha mantenuto la disponibilità degli immobili apparentemente ceduti dalla IPI Spa , così come argomentato dal PM.

Le condotte come descritte integrano certamente il delitto di aggioaggio contestato e da ascrivere al Coppola nella sua veste di amministratore all'epoca dei fatti (dal 21.6.2006 subentra in tale carica Ciccaglione Alfonso) e di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IPI spa e quale dominus di fatto delle altre società interessate alle operazioni.

Ed invero le operazioni simulate e artificiose realizzate dall'indagato (il quale , nel corso dell'interrogatorio del 7 marzo 2007 , ha negato l'addebito escludendo che la cessione dei contratti di leasing sia stata effettuata per alterare i risultati del bilancio IPI e sostenendo altresì che la cessione degli immobiliari alla Immobiliare Valadier srl fosse simulata) , così modificando in misura rilevante i risultati economici della società quotata IPI S.p.a., hanno certamente inciso, una volta che questi sono stati resi noti, sul prezzo del titolo. Ed, infatti, nel periodo successivo alla realizzazione delle operazioni contestate ed alla comunicazione dei risultati consolidati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 (vedi avviso di borsa 4204 del 28.3.2006) , il titolo ha subito un forte andamento al rialzo, passando dalla quotazione di € 7,325 del 30 dicembre 2005 (data della prima comunicazione al mercato delle operazioni oggetto di contestazione) a quella di € 9,969 del 3 aprile 2006, dopo la approvazione da parte del Consiglio di amministrazione di IPI del progetto di bilancio.

La differenza tra il valore del titolo al momento della realizzazione delle operazioni simulate e fraudolente e quello (maggiore) raggiunto dopo la comunicazione al mercato dei risultati economici relativi all'esercizio 2005 rappresenta il profitto del reato di aggioaggio manipolativo contestato, che si quantifica dunque in € 80.208.508,27, calcolato moltiplicando la plusvalenza realizzata (€ 2,644) per il numero di azioni IPI (30.336.047) possedute dal Coppola per il tramite della società Gruppo Coppola S.p.a., controllante di Finpaco Properties S.p.a., intestataria delle azioni.

In proposito la SC ha avuto modo di chiarire (vedi sentenza n° 22353 del 6.6.2006) che il reato di manipolazione di mercato , introdotto dall'art. 9 della legge 62/05 , si differenzia dall'illecito amministrativo di cui all'art. 187 ter Decr. Leg. 58/98 (regolante anch'esso una ipotesi di manipolazione di mercato) per alcuni elementi di differenziazione costituiti , " oltre ad una più dettagliata previsione delle condotte punibili " , anche per " il riferimento ad dato quantitativo dell'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari causato dalle ipotesi poste in essere sul mercato , presente solo nella disposizione penale . L'art. 185 del Decr. Leg. Infatti punisce chiunque ponga in essere operazioni simulate o altri artifici che siano concretamente idonei a provocare una " sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari " , mentre nella previsione di cui all'art. 187 ter del medesimo Decr. Leg. manca ogni riferimento a tale dato quantitativo ed alla stessa idoneità della condotta " . A ciò deve aggiungersi , secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità , che la disposizione di cui all'art. 187 ter Decr. Leg. " non è riferibile a condotte qualificabili lato sensu come " truffaldine ed artificiose " in quanto realizza una tutela anticipata , attraverso la minaccia di sanzioni amministrative che colpiscono singole condotte astrattamente in grado di produrre un " disturbo " dei mercati finanziari. Una linea distintiva ai fini dell'applicazione delle due disposizioni può individuarsi proprio nella presenza di condotte dirette a realizzare operazioni simulate o altri artifici , nonché in quei casi in cui tali azioni siano idonee a concretizzare una sensibile modifica del prezzo degli strumenti finanziari. Soltanto quando non vi siano condotte così tipizzate e manchi l'effettiva idoneità alterativa potrà trovare applicazione l'illecito amministrativo di cui al Decr. Leg. n° 58 del 1998 , art. 187 ter , che si caratterizza appunto come fattispecie di pericolo astratto " .

Applicando tali principi alla fattispecie in esame , non vi è dubbio che la condotta posta in essere dal Coppola integri l'illecito penale previsto dall'art. 185 del citato Decr. Leg. sia per la natura

simulata o comunque artificiosa delle due operazioni sia per l'idoneità della sua condotta a provocare una sensibile alterazione del valore del titolo.

Il maggior valore conseguito dal titolo rappresenta anche il vantaggio conseguito dall'ente giuridico a seguito della condotta delittuosa realizzata dal suo legale rappresentante per la quale, trattandosi di illecito penale commesso a vantaggio dell'ente, questo dovrà essere chiamato a risponderne ai sensi dell'articolo 5 lettera a) del Decreto Legislativo 8.6.2001 n. 231.

Con riferimento al delitto contestato al capo A), l'articolo 187 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n° 58 – come modificato dalla legge 18 aprile 2005 n° 62 - prevede (al primo comma), la confisca del profitto conseguito dal reato ovvero (al secondo comma), qualora ciò non sia possibile, la confisca di una somma di denaro e di beni di valore equivalente. In questo caso il profitto è stato realizzato con la maggiore valorizzazione dei titoli posseduti e dunque non è suscettibile di diretta apprensione, il che rende necessario procedere alla confisca di beni o valori equivalenti.

Analogamente l'art. 19 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n° 231 prevede (al primo comma), la confisca del profitto del reato ovvero (al secondo comma), qualora ciò non sia possibile, la confisca di somme di denaro, di beni o altre utilità di valore equivalente al profitto del reato.

In proposito è stato affermato dalla SC che, " qualora si prospetti la necessità di dar luogo alla confisca " per equivalente " ed il reato per il quale tale misura è prevista sia addebitato a più persone, è legittimo il sequestro che il sequestro preventivo sia esteso per ciascuna di esse fino a coprire l'intero importo del profitto o del prezzo del medesimo reato, trovando ciò giustificazione, peraltro, non nella ipotetica assimilabilità della confisca ad una sanzione penale ma nella scelta legittimamente operata dal legislatore nel senso della configurabilità di una " responsabilità per l'intero " in capo a ciascuno dei singoli concorrenti nel reato " (vedi sentenza n° 30729 del 6.7.2006).

Tale ragionamento – come sostenuto dal PM - non può non valere *a fortiori* nell'ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche in quanto in questo caso non si versa in una ipotesi di concorso nel reato, bensì in una ipotesi di responsabilità autonoma seppur accessoria.


Ne consegue che può essere disposto il sequestro preventivo anche a carico delle persone giuridiche nei confronti delle quali si procede di beni o altre utilità per un importo equivalente a quello dell'intero profitto conseguito, ai sensi degli articoli 19 e 53 del D.l.vo 231/2001.

In proposito il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria Gdf Ufficio Analisi di Roma, con annotazione in data 12.3.2007, ha riferito che il Coppola detiene, per il tramite della nota società lussemburghese TIKAL PLAZA S.A. (società da considerarsi mero schermo del Coppola), i seguenti titoli azionari:

- n. 181.801 azioni MEDIOBANCA presso BIM Torino per un valore di € 3.052.256,99;
- n. 500.000 azioni MEDIOBANCA presso Banca delle Marche per un valore di € 8.394.500,00

e che la società FINPACO PROPERTIES S.p.a. detiene n. 23.059.687 azioni della società IPI S.p.a. per un valore di € 145.045.431,23

Un ultimo cenno deve essere fatto alla competenza territoriale. In proposito deve ritenersi che il delitto di manipolazione di mercato costituisca un reato di pura condotta nel quale l'illecito di perfeziona indipendentemente dall'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari essendo al riguardo sufficiente l'idoneità, valutata sotto un profilo concreto (vedi espressione al riguardo utilizzata dal legislatore), delle " operazioni simulate " ovvero degli " altri artifici " con conseguente equiparazione del tentativo alla consumazione. Si deve pertanto concludere che il delitto di cui al capo a) si è concretato nel luogo in cui sono stati stipulati i contratti di vendita immobiliare e di cessione dei contratti di locazione finanziaria, ovvero in Roma, e che, ai sensi


dell'art. 16 cpp, stante la maggiore gravità di tale reato rispetto a quello di cui al capo b) consumato a Torino, la competenza a provvedere è riservata a questo Ufficio.

Ne consegue che sussistono i presupposti di legge per l'adozione della misura invocata

Premesso quanto sopra, visto l'art. 321 secondo comma c.p.p. e 19 e 53 Decr. Leg. 231/01

008356

ORDINA

il sequestro preventivo dei seguenti beni:

- n. 181.801 azioni MEDIOBANCA depositate presso BIM Torino sul dossier titoli TIKAL PLAZA S.A. per un valore di € 3.052.256,99;
- n. 500.000 azioni MEDIOBANCA presso Banca delle Marche sul dossier titoli TIKAL PLAZA S.A. per un valore di € 8.394.500,00;
- azioni della IPI S.p.a. di proprietà della FINPACO PROPERTIES S.p.a. presso BIM Torino fino alla concorrenza di € 80.208.508,27

Visti gli artt. 92 e 104 disp. att. c.p.p., manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e la trasmissione del presente decreto al P.M. Sede affinché ne curi l'esecuzione.

Roma 19.3.2007

IL CANCELLIERE B3
dott.ssa Lisa Tiberti Sestili



Il Giudice per le Indagini Preliminari
dr. Maurizio Caivano